



COMUNE DI SAN LEO

(Provincia di RIMINI)

Servizio Tecnico Comunale LL.PP.

PROCEDURA APERTA

per l'appalto dei lavori di:

"MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DELLA ROVERE, SEDE DEL MUNICIPIO DI SAN LEO"

CUP: D21C16000020001

CIG: 80883952B5

DISCIPLINARE DI GARA

(Art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

Contratto con corrispettivo "a misura"

[art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.]

		<i>importi in euro</i>
1	Importo dei lavori "a misura" posto a base di gara (soggetto a ribasso)	390.000,00
2	Costi della sicurezza (non assoggettati a ribasso)	7.800,00
3	Importo complessivo dei lavori in appalto (1+2), al netto dell'I.V.A.	<u>397.800,00</u>

Il Responsabile del Servizio

Geom. Pierdomenico Gambuti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Pierdomenico Gambuti

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSA.....	3
2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE	4
2.1 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione appaltante)	4
2.2 Servizio dell'amministrazione aggiudicatrice interessato alla procedura di appalto.....	4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3.1 Documenti posti a base di gara.....	4
3.2 Informazioni di natura generale relative alla procedura di gara	6
3.3 Chiarimenti.....	6
3.4 Comunicazioni.....	6
4. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO	7
5. TIPOLOGIA DELL'APPALTO	7
6. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
7. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO	7
8. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO E POSTO A BASE DI GARA, COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA, CATEGORIE DI OPERE A CUI APPARTENGONO I LAVORI E QUALIFICAZIONE RICHIESTA.....	8
9. FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	13
10. SUBAPPALTO.....	14
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	14
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O PLURISOGGETTIVA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA	15
13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA.....	17
14. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE.....	19
15. REQUISITI SPECIALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE E MEZZI DI PROVA.....	19
16. INDICAZIONI, SUI REQUISITI DA POSSEDERE, PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE ED I GEIE	22
17. INDICAZIONI, SUI REQUISITI DA POSSEDERE, PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI	24
18. AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI.....	25
19. ULTERIORI REQUISITI PARTICOLARI DA POSSEDERE PER LA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (REQUISITI NON NECESSARI IN FASE DI GARA) E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	26
20. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA)	26
21. SOPRALLUOGO.....	29
22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	30
24. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
25. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
26. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	43
27. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.....	48
28. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	51
28.1 Criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA (elementi di natura qualitativa) e criteri di assegnazione del punteggio - Punteggio max. attribuibile	52

28.2	28.2 Criteri di assegnazione del punteggio all'OFFERTA ECONOMICA e all'OFFERTA TEMPORALE (elementi di natura quantitativa) - Punteggio max. attribuibile	52
28.3	28.3 TABELLA "A" relativa ai criteri di assegnazione del punteggio all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale - Punteggi max. attribuibili.....	53
28.4	28.4 Metodo di attribuzione del "coefficiente moltiplicativo" per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	56
28.5	28.5 SOGLIA DI SBARRAMENTO dell'offerta tecnica	57
28.6	28.6 Metodo di attribuzione del "coefficiente moltiplicativo" per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta temporale (offerta tempo)	57
28.7	28.7 NON APPLICABILITÀ DELLA RIPARAMETRAZIONE dei punteggi alle offerte tecniche	58
28.8	28.8 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche e alle offerte economico-temporali (metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE)	59
29.	29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE "A", "B" E "C" IN SEDUTE PUBBLICHE E RISERVATE - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.....	59
30.	30. COMMISSIONE GIUDICATRICE	62
31.	31. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	62
32.	32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	63
33.	33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	64
34.	34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64
35.	35. NORME FINALI DI <i>LEX SPECIALIS</i>	65
36.	36. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO	65
36.1	36.1 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna	65
36.2	36.2 Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53, tel.: +39 051341501	65
36.3	36.3 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:	65
36.4	36.4 Termini di presentazione di ricorso: n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.	65

DISCIPLINARE DI GARA

A PROCEDURA APERTA

per l'appalto dei lavori pubblici relativi a:

"MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DELLA ROVERE, SEDE DEL MUNICIPIO DI SAN LEO"

GARA SOTTOSOGLIA EUROPEA

1. PREMESSA

Con determinazione a contrattare n. **301** del **31/10/2019** adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Leo sono state stabilite le modalità ed i criteri per la procedura di affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici relativi alla "**Messa in sicurezza di Palazzo Della Rovere, sede del Municipio di San Leo**".

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (in seguito anche definito: "Codice" o "Codice dei contratti") e con criterio di aggiudicazione secondo "**offerta economicamente più vantaggiosa**" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice stesso.

Le motivazioni che hanno indotto a preferire il criterio di aggiudicazione dell'appalto secondo "**offerta economicamente più vantaggiosa**" rispetto al criterio del "prezzo più basso" stanno nella necessità di aggiudicare il contratto all'operatore economico che con la propria offerta abbia ottenuto il punteggio più alto fra quelli ammessi in gara (e con un'offerta che sia, comunque, risultata non incongrua) e che, pertanto, risponda in modo più aderente e soddisfacente ai diversi bisogni che la Stazione appaltante intende soddisfare con l'esecuzione dei lavori in appalto e

che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice in base ai diversi elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara (criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche e temporali presentate indicati nei successivi punti **26.** , **27.** e 28.3.) e, conseguentemente, per poter ottenere dai concorrenti in gara proposte e soluzioni “migliorative” del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara riguardanti i suddetti elementi variabili di valutazione delle offerte in gara.

Luogo di esecuzione: Comune di San Leo (Provincia di Rimini), in località Capoluogo - Centro Storico - di San Leo [codice ISTAT: 099025] - Codice Unico di Progetto (**CUP**): **D21C16000020001** - Codice Identificativo Gara (**CIG**): **80883952B5** - Codice Unico di Intervento (**CUI**): **L003156804132000004**.

Nella procedura di affidamento dei lavori non sono previsti né lotti funzionali e né lotti prestazionali secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera qq) e lettera ggggg), del Codice.

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Pierdomenico Gambuti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Leo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione **SATER** (Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna), così come esplicitato nel seguito del presente Disciplinare di gara.

Le norme di gara (cd. norme di “*lex specialis*”) riguardanti la procedura aperta che sarà esperita ai sensi dell'art.60 del Codice per l'affidamento dei lavori in oggetto sono qui di seguito riportate.

2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE

2.1 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione appaltante)

Comune di San Leo - Provincia di Rimini (RN), con sede legale in Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) - Partita IVA 00315680413 - tel. centralino Comune di San Leo 0541/916211 - tel delegazione Pietracuta 0541/923894 - e-mail Ufficio Tecnico: - e-mail generale: - PEC (posta elettronica certificata): - sito Internet Comune di San Leo (profilo di committente dell'amministrazione aggiudicatrice committente): .

2.2 Servizio dell'amministrazione aggiudicatrice interessato alla procedura di appalto

Settore Tecnico del Comune di San Leo (RN) - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo: Geom. Pierdomenico Gambuti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Leo (tel. centralino Comune di San Leo 0541/916211 - tel. delegazione Pietracuta 0541/923894 - e-mail Ufficio Tecnico:). **Punti di contatto: per aspetti amministrativi e di interpretazione delle norme di *lex specialis* di gara:** Geom. Pierpaolo Amaranti incaricato e supporto al RUP [cell.: 333 5203124 – e-mail:].

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti posti a base di gara

La documentazione di progetto ed amministrativa posta a base di gara comprende:

- 3.1.1 **Progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO** dei lavori pubblici relativi alla “*Messa in sicurezza di Palazzo Della Rovere, sede del Municipio di San Leo*” (progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del Codice), approvato dal Comune di San Leo con delibera G.C. n. **80** del **30/10/2019**, il quale comprende i seguenti elaborati e documenti (scaricabile da SATER):

ELENCO ELABORATI GRAFICI

- A1. *ARCH 00 Inquadramento territoriale*
2. *ARCH 01 Stato di Fatto: P.T. e P. 1*
3. *ARCH 02 Stato di Fatto P. 2 e sezioni*
4. *ARCH 03 Progetto: P.T. e P. 1*
5. *ARCH 04 Progetto P. 2 e sezioni*
6. *ARCH 05 Comparativa: P.T. e P. 1*
7. *ARCH 06 Comparativa P. 2 e sezioni*
8. *ARCH 07 Pavimenti P.T. rilievo e progetto*
9. *ARCH 08 Pavimenti P.1 rilievo e progetto*
10. *ARCH 09 Pavimenti P. 2 rilievo e progetto*
11. *ARCH 10 Bagni - particolari esecutivi*

12. ARCH 11 Illuminazione - particolari
13. S01 Rilievo geometrico strutturale - quadro fessurativo
14. S02 Rilievo geometrico strutturale - strutture portanti
15. S03 Elaborati grafici strutturali esecutivi - piante e sezioni
16. S04 Elaborati grafici strutturali esecutivi - particolari costruttivi
17. S05 Elaborati grafici strutturali esecutivi - particolari costruttivi
18. IM-CLI01 Schema distributivo impianto di riscaldamento
19. IM-CLI02 Schema distributivo impianto per il condizionamento dei locali
20. IM-IS01 Schema distributivo idrico sanitario
21. IM-SC01 Schema distributivo rete di scarico
22. IM-AL01 Schema funzionale centrale termica
23. IE01 Planimetria impianto elettrico piano terra
24. IE02 Planimetria impianto elettrico piano primo
25. IE03 Planimetria impianto elettrico piano sottotetto
26. IESCH Schemi quadri elettrici

ELENCO DOCUMENTI

27. REL GEN Relazione Tecnico Illustrativa
28. REL FOT Relazione fotografica
29. R01 Relazione Tecnico-Illustrativa e di calcolo
30. IERT Relazione tecnica impianti elettrici
31. IM-RT Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici
32. CSA Capitolato Speciale appalto
33. S Schema di Contratto
34. CME Computo Metrico estimativo
35. EPU Elenco Prezzi
36. QIM Quadro incidenza manodopera
37. PSC Piano di sicurezza e coordinamento
38. PM Piano di Manutenzione
39. CR Cronoprogramma

3.1.2 Il progetto definitivo ed esecutivo posto a base di gara, prevedendo un importo complessivo dei lavori in appalto di **€. 397.800,00** (I.V.A. esclusa) e, quindi, di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto in data **30/10/2019** la **validazione favorevole** del sottoscritto RUP in contraddittorio con il tecnico progettista incaricato (esterno al Settore Tecnico comunale), in conformità alle disposizioni di detto art. 26 e al punto VII delle Linee Guida n. 1 di ANAC ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

3.1.3 **Documentazione amministrativa** per esperire la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, predisposta dalla Stazione appaltante e messa liberamente e gratuitamente a disposizione degli operatori economici interessati all'appalto stesso (scaricabile da SATER):

- **Bando di gara** (per l'esperimento della procedura di gara in ambito sottosoglia UE)
- **Disciplinare di gara** (presente documento riportante le norme di dettaglio del bando di gara per l'esperimento della procedura di gara in ambito sottosoglia UE);
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del Codice [modello ad uso del concorrente da presentare sempre ed in ogni caso, da INTEGRARE OBBLIGATORIAMENTE utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto da questa Stazione appaltante denominato "**Allegato 1**: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"; l'operatore economico dovrà compilare

il DGUE strutturato direttamente sul software applicativo SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria];

- **Allegato 1:** Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
- **Allegato 2:** Dichiarazione di impegno a costituire il RTI o il concorrente plurisoggettivo
- **Allegato 3:** Dichiarazione congiunta di avalimento
- **Allegato 4:** Dichiarazione requisiti art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), D.Lgs. n. 50/2016 (restanti soggetti in carica e cessati dalla carica)
- **Allegato OFF:** Dichiarazione di offerta economica - Costi manodopera e sicurezza aziendale
- **Modello F23:** da utilizzare per il versamento dell'imposta di bollo per l'importo €. **32,00** (n. 2 marche da bollo da €. 16,00: n. 1 su domanda di partecipazione a gara + n. 1 su offerta economica e temporale).

Tutta la suindicata documentazione di **progetto** ed **amministrativa** necessaria per la partecipazione alla gara è **gratuitamente scaricabile** e resa disponibile in formato elettronico collegandosi ai seguenti link:

- nella sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto;
- all'interno della piattaforma **SATER**:

3.2 Informazioni di natura generale relative alla procedura di gara

È possibile ottenere **informazioni** di carattere generale relative alla procedura di gara mediante quesiti presentati dagli interessati esclusivamente in forma scritta e mediante la piattaforma **SATER**, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa (), da far pervenire entro il termine **del 18/12/2019** alle ore **13:00**.

3.3 Chiarimenti

È inoltre possibile ottenere dalla Stazione appaltante **chiarimenti specifici** sulla procedura di gara (su dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente caratteristiche di natura ed interesse generale) nonché **informazioni supplementari significative** ai fini della preparazione di offerte adeguate, mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare al RUP esclusivamente mediante la piattaforma **SATER** e da far pervenire entro il termine **del 18/12/2019** alle ore **13:00**, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa ().

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopra esplicitata e dopo la scadenza del suddetto termine.

Le risposte ai quesiti riguardanti le suddette informazioni **supplementari** significative saranno evase entro il termine **del 20/12/2019** alle ore **23:59**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile riguardanti **informazioni** sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari verranno fornite entro il termine **del 20/12/2019** alle ore **23:59**, tramite la piattaforma informatica SATER.

Non sono ammessi chiarimenti espressi in forma telefonica o mediante posta elettronica.

Si precisa, tuttavia, che per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma informatica **SATER** e le problematiche tecniche ad essa relative occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di Call Center della Regione Emilia-Romagna ().

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta/di registrazione al SATER,, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo **3.3**, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante committente (Comune di San Leo) e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tra la Stazione appaltante e le imprese interessate ed i concorrenti mediante la piattaforma SATER [dopo la chiusura delle operazioni di gara svolte mediante detta piattaforma SATER, le comunicazioni effettuate si intenderanno valide ed efficaci qualora rese all'indirizzo PEC del Comune di San Leo () e all'indirizzo PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP della Stazione appaltante committente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni stesse. È altresì onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE (anche se non ancora costituiti formalmente per le prime due tipologie), la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto di parte dei lavori previsti in contratto ai sensi dell'art. 105 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

4. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO

4.1 Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici relativi alla ***"Messa in sicurezza di Palazzo Della Rovere, sede del Municipio di San Leo"***.

5. TIPOLOGIA DELL'APPALTO

5.1 Appalto di sola esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ll), punto 1), del Codice, di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto di lavori pubblici per il quale il contraente deve possedere i requisiti relativi al cd. *"Sistema unico di qualificazione"*, trattandosi di appalto di importo complessivo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del Codice).

5.2 L'appalto **non è riservato** ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e l'esecuzione del contratto non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione e di lavoro protetti, ai sensi dell'art. 112 del Codice (l'appalto **non è riservato** a categorie protette).

6. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

6.1 Oggetto dell'appalto è la realizzazione dei lavori pubblici relativi all'Intervento per la ***"Messa in sicurezza di Palazzo Della Rovere, sede del Municipio di San Leo"***.

6.2 L'appalto è costituito da un **unico lotto** [unico lotto di tipo funzionale e prestazionale, secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera qq) e lettera ggggg) del Codice] in quanto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 51, comma 1, del Codice stesso, le motivazioni che non permettono la suddivisione in lotti funzionali e prestazionali stanno nel fatto che tale suddivisione non è possibile attuarla trattandosi di prestazione unitaria nella quale non si ravvisano possibili frazionamenti che consentano una autonoma compiuta funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'opera; inoltre, non è possibile, per la qualità dell'opera finita, suddividere l'appalto secondo lotti prestazionali definiti su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni di opere presenti in progetto (trattasi, peraltro, di lavori da eseguire in edificio tutelato in qualità di "Bene Culturale" ai sensi della Parte II^a del , recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137"*), oltre al fatto che non sono previste diverse fasi successive di realizzazione del progetto.

7. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO

7.1 **Luogo** di esecuzione dei lavori: Comune di San Leo, in località Capoluogo - Centro Storico - di San Leo.

7.2 **Natura** dei lavori: interventi di messa in sicurezza del Palazzo Della Rovere in cui si trova la sede principale del Comune di San Leo stesso [trattasi di lavori da realizzare su un immobile (edificio) esistente di proprietà del Comune di San Leo, tutelato a **"bene immobile culturale"** ai sensi del per il quale trovano applicazione le disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III, del D.Lgs. n. 50/2016 (articoli da 145 a 150) poste a tutela dei **beni culturali** di cui al citato ; di conseguenza, trovano altresì applicazione le disposizioni del (emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'ora in poi anche definito, per brevità, ""), recante *"Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42"*].

7.3 **Descrizione** dei lavori: come più dettagliatamente indicato negli elaborati di progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara, l'obiettivo principale è quello della messa in sicurezza del Palazzo Della Rovere. In particolare, si prevede la realizzazione dei seguenti lavori:

- 1) adeguamento statico dei solai;
- 2) adeguamento normativo dell'impianto termico
- 3) adeguamento normativo dell'impianto elettrico
- 4) rifacimento dell'impianto idrico-sanitario
- 5) restauro architettonico parziale.

8. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO E POSTO A BASE DI GARA, COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA, CATEGORIE DI OPERE A CUI APPARTENGONO I LAVORI E QUALIFICAZIONE RICHIESTA

- 8.1 L'importo complessivo dei lavori in appalto (con corrispettivo "a misura"), compresi i "costi della sicurezza" indicati al successivo punto 8.3. (I.V.A. esclusa), ammonta ad **€. 397.800,00** (euro trecentonovantasettemilaottocento/00).
- 8.2 L'importo dei lavori posto a base di gara (costi della sicurezza ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad **€. 390.000,00** (euro trecentonovantamila/00).
- 8.3 L'importo dei "costi della sicurezza", da non assoggettare a ribasso, ammonta ad **€. 7.800,00** (euro settemilaottocento/00) I.V.A. esclusa - (costi della sicurezza previsti dall'art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81).
- 8.4 Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in appalto rientrano nel "**Sistema unico di qualificazione**" previsto dallo stesso art. 84, per il quale è prescritto all'**esecutore** il possesso della qualifica mediante valida e idonea **Attestazione SOA**, per categorie e classifiche adeguate in relazione alle lavorazioni che l'esecutore si assume in proprio.
- 8.5 L'importo stimato dei "**costi della manodopera**" di cui all'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ammonta ad **€. 182.260,87** (euro centottantaduemiladuecentosessanta/87), pari alla percentuale media di incidenza della manodopera del 46,734% dell'importo dei lavori in appalto.
- 8.6 L'intervento si compone delle lavorazioni indicate nella successiva **Tabella 1**, appartenenti alle categorie d'opera di cui all'art. 61 e all'Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. [nella successiva **Tabella 1** si riportano la categoria "prevalente" e le categorie "scorporabili" (queste ultime assumibili da soggetti plurimi di **tipo verticale** o di **tipo misto**, sulla base delle quali il concorrente deve dimostrare di possedere idonea qualificazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici]:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni in appalto:

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	Indicazioni ai fini della gara e dell'esecuzione dei lavori	
Lavorazioni in appalto	Categoria di opere [art. 61 e Allegato A al d.P.R. 207/10] Categoria SIOS [artt. 1 e 2, del Decreto MIT n. 248/2016] (SI/NO)	Qualificazione obbligatoria [art. 12, c. 2, lett. b), D.L. n. 47/2014 conv. Legge n. 80/2014] (SI/NO)	Importo in appalto [compresi costi della sicurezza] (€)	% valore categoria sul totale	Classifica SOA [art. 61 del d.P.R. 207/10]	Categoria: (prevalente o scorporabile)	Categoria subappaltabile (è/non è SIOS) vedi colonna [2]
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (ex D.Lgs. 42/2004)	OG 2 ⁽¹⁾ (NO - non è SIOS)	SI ⁽¹⁾ (l'esecutore deve possedere qualifica)	245.899,70	61,81%	I [^] ⁽¹⁾	prevalente (non è SIOS) vedi colonna [2]	subappaltabile ⁽²⁾ (non è SIOS) vedi colonna [2]
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 ⁽³⁾ (NO - non è SIOS)	SI ⁽³⁾ (l'esecutore deve possedere qualifica)	91.991,16	23,13% (sup. a 10%)	I [^] ⁽³⁾	scorporabile (non è SIOS) vedi colonna [2]	subappaltabile ⁽⁴⁾ (non è SIOS) vedi colonna [2]
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS 30 ⁽⁵⁾ (SI - è SIOS)	SI ⁽⁵⁾ (l'esecutore deve possedere qualifica)	51.686,26	12,99% (sup. a 10%)	I [^] ⁽⁵⁾ <i>in alternativa:</i> Requisiti art.90 d.P.R. 207/10 ⁽⁵⁾	scorporabile (è SIOS) vedi colonna [2]	subappaltabile entro max. 30% ⁽⁶⁾ (è SIOS sup. 10%) vedi colonna [2]
Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A ⁽⁷⁾ (SI - è SIOS)	SI ⁽⁷⁾ (l'esecutore deve possedere qualifica)	8.222,88	2,07% (inf. a 10%)	I [^] ⁽⁷⁾ <i>in alternativa:</i> Requisiti art.90 d.P.R. 207/10 ⁽⁷⁾	scorporabile (è SIOS) vedi colonna [2]	subappaltabile ⁽⁸⁾ (è SIOS inf. 10%) vedi colonna [2]
Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri di sicurezza)			397.800,00	100,00%			

Note alla precedente **Tabella 1** (indicazioni operative ed esplicative in relazione ai requisiti speciali di qualifica da possedere dai concorrenti in sede di gara e dei requisiti di esecuzione dei lavori in appalto):

- (1) **Categoria prevalente OG 2** “a qualificazione obbligatoria” ai sensi dell’, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80: pertanto, l’esecutore dei lavori appartenenti a detta categoria prevalente deve possedere i requisiti speciali di qualificazione nella categoria **OG 2** (i quali sono conseguibili **unicamente** mediante valida **Attestazione SOA** nella categoria **OG 2** e per almeno la classifica **I^A** (per un importo fino ad €. 258.000,00) trattandosi di lavori in appalto rientranti nella categoria **OG 2** di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016).

La qualifica nella categoria prevalente **OG 2** (trattandosi di categoria relativa a lavorazioni da eseguire su un immobile tutelato appartenente ai “Beni culturali” ai sensi della Parte II^A del) **NON PUÒ ESSERE OTTENUTA** mediante la procedura di **avvalimento** di cui all’ del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto disposto dall’, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dall’, del (emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’ora in poi anche definito, per brevità, “”), recante “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n.42*”.

Si sottolinea e si precisa, inoltre, che secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti **esecutori a qualsiasi titolo** dei lavori appartenenti alla categoria prevalente **OG 2** (e, quindi, anche i **subappaltatori**) devono (in ogni caso) **essere in possesso** degli idonei **requisiti di qualificazione** stabiliti dal D.Lgs. n.50/2016 e dal suddetto per poter eseguire lavori su immobili tutelati e vincolati a “**bene immobile culturale**” ai sensi della Parte II^A del , per il quale trovano applicazione le disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III, del D.Lgs. n. 50/2016 (articoli da 145 a 150) poste a tutela dei **beni culturali** di cui al citato .

- (2) La **categoria prevalente OG 2** è parzialmente **subappaltabile** ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel presente appalto, poiché come indicato nella **Tabella 1** vi è la presenza di una categoria **superspecialistica SIOS** (la **OS 30**) di cui all’, del D.Lgs. n. 50/2016 [categoria SIOS di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori in appalto: si veda la successiva nota (5)], per la quale l’ del prevede un suo autonomo limite massimo di subappaltabilità (nella misura del **30%**) non computabile con il più generale limite di subappaltabilità del **40%** di cui al combinato disposto dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. “Decreto sblocca cantieri”) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55.

Pertanto, l’importo complessivo dei **subappalti** autorizzabili all’appaltatore relativi alla categoria prevalente OG 2 unitamente alle restanti due categorie scorporabili OS 28 (non SIOS di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori in appalto) e **OS 18-A** (SIOS di importo inferiore al 10% di detto importo) **non può superare la quota massima del limite complessivo subappaltabile del 40%** (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente **OG 2** e delle stesse due categorie scorporabili **OS 28** e **OS 18-A** (l’art. 105, comma 2, del Codice, infatti, si riferisce impropriamente all’importo totale di “contratto” e non tiene conto che in un appalto di lavori pubblici vi possa essere, come nel presente appalto, la presenza di una o più categorie scorporabili superspecialistiche SIOS che scontano un proprio autonomo limite di subappaltabilità nella misura del 30% del loro importo e che lo stesso limite non si deve computare con l’altro limite del 40% sopra richiamato).

- (3) **Categoria scorporabile OS 28** “a qualificazione obbligatoria” di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori in appalto, ai sensi dell’, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 [assumibile da un **mandante** (con quota di qualificazione minoritaria rispetto al **mandatario** capogruppo o capofila che deve assumere in proprio la categoria prevalente **OG 2** ai sensi dell’, del Codice e dell’, del d.P.R. n.207/2010) di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di altra forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di **tipo verticale** ai sensi dell’, del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di **tipo misto** ai sensi dell’, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (si ha raggruppamento “misto” quando in un appalto con categorie scorporabili i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale)]: pertanto, l’esecutore dei lavori appartenenti a detta **categoria scorporabile OS 28** deve possedere i requisiti speciali di qualificazione nella stessa categoria **OS 28**.

Trattasi, inoltre, di una **categoria scorporabile che NON RIENTRA** nell’elenco delle **categorie superspecialistiche SIOS** di cui all’, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui agli e del (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).

Pertanto, i requisiti speciali di **qualificazione** che il concorrente deve possedere per assumere in gara (e per eseguire in proprio o da altra ditta idoneamente qualificata a seconda dei requisiti speciali posseduti o meno dal concorrente) le lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria scorporabile OS 28, fatta comunque salva la procedura di **avvalimento** di cui all’ del D.Lgs. n. 50/2016 (l’avvalimento è ammesso nella categoria scorporabile **OS 28**), sono conseguibili secondo tre diverse modalità fra loro alternative (trattandosi di categoria scorporabile **non SIOS** e a qualificazione obbligatoria): **a)** mediante valida **Attestazione SOA** nella categoria **OS 28** e per almeno la classifica **I^A** (che

copre l'intero importo della categoria **OS 28**, oppure in alternativa: **b)** mediante i requisiti speciali di qualifica posseduti da una **impresa mandante** di un **concorrente plurimo** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) di **tipo verticale** che si qualifica nella categoria scorporabile **OS 28** mediante valida **Attestazione SOA** nella stessa categoria **OS 28** e per almeno la classifica I^A, oppure in alternativa: **c)** mediante l'obbligo di presentare in sede di gara la **"dichiarazione di futuro subappalto"** dell'intero importo della stessa categoria scorporabile **OS 28** ad altra impresa idoneamente qualificata nella stessa categoria **OS 28** secondo quanto indicato nella successiva nota (4) [cd. **"subappalto qualificante (o necessario)"**]: in quest'ultimo caso (in caso di presentazione di "futuro subappalto qualificante" della categoria scorporabile **OS 28**), per quanto prescritto dall'comma 1, del D.P.R. 05.10.2010, n.207, è **d'obbligo**, pena l'**esclusione** dalla gara, che il concorrente possieda valida **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 2** per almeno la classifica II^A (per un importo fino ad €. 516.000,00 che "copra" sia l'importo della categoria prevalente **OG 2** e sia l'importo della categoria scorporabile **OS 28** per la quale il concorrente non possiede idonea qualificazione).

NON È INVECE AMMESSO qualificarsi in detta categoria scorporabile **OS 28** mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all' del d.P.R. n. 207/2010 per lavorazioni analoghe alla categoria **OS 28** (requisiti ammissibili, in assenza di idonea Attestazione SOA, per i soli appalti di lavori pubblici di importo complessivo inferiore ad €. 150.000,00) in quanto, trattandosi di un appalto di importo complessivo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all', del Codice e, quindi, rientrando nel cd. **"Sistema unico di qualificazione"** degli esecutori di lavori pubblici di importo complessivo superiore alla soglia di €. 150.000,00, la qualifica in gara **deve avvenire obbligatoriamente** (oltre alla possibilità di dichiarare in gara il "futuro subappalto qualificante" come indicato nel precedente periodo) mediante il possesso di **Attestazione SOA** nella categoria scorporabile **OS 28** e ciò anche se l'importo della stessa categoria **OS 28**, come nel presente appalto, risulta inferiore a detta soglia di importo di €.150.000,00 (si veda, al riguardo: **T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14.01.2019, n. 417**): si sottolinea, infatti, che trattandosi di una categoria scorporabile **non superspecialistica SIOS** (come sopra definita), sebbene sia di un importo inferiore ad €.150.000,00, ad essa non può trovare applicazione il combinato disposto dell', ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 e dell', comma 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80, che ammette per le sole categorie scorporabili SIOS di importo inferiore ad €. 150.000,00 appartenenti ad appalti di lavori di importo complessivo superiore ad €. 150.000,00, di qualificarsi in gara mediante i suddetti **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all' del d.P.R. n. 207/2010 (la categoria scorporabile **OS 28 non è SIOS**, come già sopra sottolineato).

- (4) La categoria scorporabile **NON SIOS OS 28** è **subappaltabile** ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Così come già indicato nella precedente nota (2), l'importo complessivo dei **subappalti** autorizzabili relativi alla categoria prevalente **OG 2** unitamente alle restanti **due categorie scorporabili OS 28** (non SIOS di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto) e **OS 18-A** (SIOS di importo inferiore al 10% di detto importo) **non può superare la quota massima del limite complessivo subappaltabile del 40%** (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della categoria prevalente **OG 2** e delle stesse due categorie scorporabili **OS 28** e **OS 18-A** (l'art. 105, comma 2, del Codice, infatti, si riferisce impropriamente all'importo totale di "contratto" e non tiene conto che in un appalto di lavori pubblici vi può essere, come nel presente appalto, la presenza di una o più categorie scorporabili superspecialistiche SIOS che scontano un proprio autonomo limite di subappaltabilità nella misura del **30%** del loro importo e che lo stesso limite non si deve computare con l'altro limite del **40%** sopra richiamato).

- (5) **Categoria scorporabile OS 30 "a qualificazione obbligatoria"** [ai sensi dell', del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80] e di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto [assumibile da un **mandante** di un RTI o di un concorrente plurimo, secondo quanto già indicato nella precedente nota (3)] ma, allo stesso tempo, di importo **inferiore** alla soglia di €.150.000,00.

Trattasi, inoltre, di una categoria scorporabile che **RIENTRA** nell'elenco delle **categorie superspecialistiche SIOS** di cui all', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui agli e del (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali) con importo superiore alla soglia del 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto (soglia prevista dall', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall' del).

Pertanto, per la categoria scorporabile **SIOS OS 30 NON È AMMESSA** la procedura di **avalimento** dei requisiti di qualificazione di cui è carente il concorrente nella stessa categoria **OS 30** ai sensi dell' del D.Lgs. n.50/2016 e, inoltre, **NON È NEPPURE AMMESSO** il **subappalto integrale** delle lavorazioni che rientrano nella stessa categoria scorporabile **OS 30** essendo ciò ammesso esclusivamente entro il limite massimo del 30% dell'importo della categoria stessa (il **subappalto**, infatti, per le categorie scorporabili **SIOS di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto **è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del 30%** dell'importo delle stesse categorie scorporabili SIOS).**

Inoltre, i requisiti speciali di **qualificazione** che il concorrente deve possedere per assumere in gara (e per eseguire in proprio o da altra ditta idoneamente qualificata a seconda dei requisiti speciali posseduti o meno dal concorrente) le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile **SIOS OS 30** (essendo di importo inferiore ad €. 150.000,00) sono conseguibili secondo quattro diverse modalità fra loro alternative, per quanto ammesso per le categorie

superspecialistiche SIOS a qualificazione obbligatoria di importo inferiore ad €. 150.000,00 dall' 92, comma 7, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 e dall' comma 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 (trattandosi di categoria scorporabile superspecialistica SIOS di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto di cui all', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli e del): **a)** mediante valida **Attestazione SOA** nella categoria **OS 30** e per almeno la classifica I^A (che copre l'intero importo della categoria **OS 30**), **oppure in alternativa: b)** mediante i requisiti speciali di qualifica posseduti da una **impresa mandante** di un **concorrente plurimo** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) di **tipo verticale** che si qualifica nella categoria scorporabile **OS 30** mediante valida **Attestazione SOA** nella stessa categoria **OS 30** e per almeno la classifica I^A (o con i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 30**), **oppure in alternativa: c)** mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 30** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta e per **importi sufficienti** a "coprire" l'importo della stessa categoria **OS 30**, **oppure in alternativa: d)** mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 30** e per valori adeguati al **70%** dell'importo della stessa categoria **OS 30** e, **contestualmente**, mediante l'obbligo di presentare in sede di gara la "**dichiarazione di futuro subappalto**" del restante **30%** dell'importo della stessa categoria scorporabile SIOS **OS 30** ad altra impresa idoneamente qualificata nella stessa categoria **OS 30** secondo quanto indicato nella successiva nota (6) [cd. "**subappalto qualificante (o necessario)**"].

- (6) La categoria scorporabile superspecialistica SIOS OS 30 è parzialmente **subappaltabile** ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, ma inderogabilmente entro il **limite massimo del 30%** dell'importo della categoria stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del Decreto M.I.T. 10.11.2016, n. 248 (trattasi, infatti, di categoria **superspecialistica SIOS di importo superiore al 10%** dell'importo complessivo dei lavori in appalto, per la quale, quindi, **si applica il "divieto di subappalto"** oltre il 30% del suo importo di categoria).

Pertanto, l'importo dell'eventuale **subappalto** in detta categoria scorporabile SIOS **OS 30** non può superare il **30%** (trenta per cento) dell'importo della categoria stessa e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Inoltre, detto limite di importo del **30%** della subappaltabilità massima della categoria scorporabile SIOS **OS 30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo subappaltabile del 40%** (quaranta per cento) dell'importo totale del contratto previsto dal combinato disposto dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. "Decreto sblocca cantieri") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55, il quale (il limite del 40%) resta infatti applicabile al solo valore della somma degli importi della categoria prevalente OG 2 e delle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A, in quanto a queste ultime due categorie **non si applicano** le limitazioni al subappalto entro il **30%** del loro importo e neppure il **divieto di avvalimento** trattandosi la prima (la **OS 28**) di una categoria non SIOS e la seconda (la **OS 18-A**) di una categoria SIOS e di un importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto.

- (7) **Categoria scorporabile OS 18-A "a qualificazione obbligatoria"** e di importo **inferiore al 10%** dell'importo complessivo dei lavori in appalto, ai sensi dell', del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 [assumibile da un **mandante** di un RTI o di un concorrente plurimo, secondo quanto già indicato nella precedente nota (3)] e allo stesso tempo, di importo **inferiore** alla soglia di €.150.000,00.

Trattasi, inoltre, di una categoria scorporabile che RIENTRA nell'elenco delle categorie superspecialistiche SIOS di cui all', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui agli e del (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali) ma, poiché tale categoria scorporabile **SIOS OS 18-A risulta di importo inferiore** alla soglia del **10%** dell'importo complessivo dei lavori in appalto (soglia prevista dall', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli e del), per tale categoria scorporabile **OS 18-A è ammessa sia la procedura di avvalimento** dei requisiti di qualificazione di cui è carente il concorrente in detta categoria **OS 18-A** ai sensi dell' del D.Lgs. n. 50/2016 e **sia il subappalto integrale delle lavorazioni** della stessa categoria scorporabile **OS 18-A**.

Pertanto, i requisiti speciali di **qualificazione** che il concorrente deve possedere per assumere in gara (e per eseguire in proprio o da altra ditta idoneamente qualificata a seconda dei requisiti speciali posseduti o meno dal concorrente) le lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria scorporabile **OS 18-A**, fatta comunque salva l'ammissibilità della procedura di **avvalimento** di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono conseguibili secondo quattro diverse modalità fra loro alternative, per quanto ammesso dall', ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 e dall', comma 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 per le categorie superspecialistiche SIOS di cui all', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all' del a qualificazione obbligatoria di importo inferiore ad €. 150.000,00: a) mediante valida **Attestazione SOA** nella categoria **OS 18-A** e per almeno la classifica I^A (che copre l'intero importo della categoria **OS 18-A**), **oppure in alternativa: b)** mediante i requisiti speciali di qualifica posseduti da una **impresa mandante** di un **concorrente plurimo** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) di **tipo verticale** che si qualifica nella categoria scorporabile **OS 18-A** mediante valida **Attestazione SOA** nella stessa categoria **OS 18-A** e per almeno la classifica I^A (o con i **requisiti tecnico-**

organizzativi di cui all' del d.P.R. n.207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 18-A**), oppure in alternativa: c) mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 18-A** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta e per importi sufficienti a "coprire" l'importo della stessa categoria **OS 18-A**, oppure in alternativa: d) mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n.207/2010 per lavori analoghi alla categoria **OS 18-A** e per valori adeguati al **70%** dell'importo della stessa categoria **OS 18-A** e, contestualmente, mediante l'obbligo di presentare in sede di gara la "**dichiarazione di futuro subappalto**" del restante **30%** dell'importo della stessa categoria scorporabile SIOS **OS 18-A** ad altra impresa idoneamente qualificata nella stessa categoria **OS 18-A** secondo quanto indicato nella successiva nota (8) [cd. "**subappalto qualificante (o necessario)**"].

- (8) La categoria scorporabile **OS 18-A** è subappaltabile ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di categoria SIOS di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto.

Pertanto, così come già indicato nella precedente nota (2), l'importo complessivo dei **subappalti** autorizzabili all'appaltatore relativi alla categoria prevalente OG 2 unitamente alle restanti due categorie scorporabili OS 28 (non SIOS di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto) e **OS 18-A** (SIOS di importo inferiore al 10% di detto importo) **non può superare la quota massima del limite complessivo subappaltabile del 40%** (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente OG 2 e delle stesse due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A (l'art. 105, comma 2, del Codice, infatti, si riferisce impropriamente all'importo totale di "contratto" e non tiene conto che in un appalto di lavori pubblici vi possa essere, come nel presente appalto, la presenza di una o più categorie scorporabili superspecialistiche SIOS che scontano un proprio autonomo limite di subappaltabilità nella misura del **30%** del loro importo e che lo stesso limite non si deve computare con l'altro limite del **40%** sopra richiamato).

- 8.7 Si sottolinea che qualora il concorrente intenda qualificarsi in gara mediante la presentazione della **dichiarazione di "subappalto qualificante (o necessario)"** [si vedano le note (3), (5) e (7) del precedente punto 8.6], sarà d'obbligo (a pena di esclusione) che il concorrente possieda nella categoria prevalente OG 2 una classifica di importo che "copra" sia l'importo della categoria prevalente **OG 2** e sia l'importo dei lavori per i quali lo stesso concorrente non possiede i requisiti di qualificazione [e per i quali ottiene la qualifica mediante la suddetta "**dichiarazione di subappalto qualificante (o necessario)**"] e, quindi, che il concorrente possieda **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 2** e per almeno una classifica idonea a coprire detto importo, in attuazione di quanto prescritto dall', comma 1, del D.P.R. 05.10.2010, n.207, il quale così dispone: "**1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**".

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato** (riunito in Adunanza Plenaria) con sentenza **n.9/2015 del 07.10.2015** (depositata il 02.11.2015) **NON VI È ALCUN OBBLIGO** di indicare già in sede di gara il nominativo (le generalità) del subappaltatore anche se la **dichiarazione** di futuro subappalto da presentare necessariamente ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce per il concorrente **dichiarazione di "subappalto qualificante (o necessario)"**.

- 8.8 Le tre categorie scorporabili **OS 28**, **OS 30** e **OS 18-A** possono essere assunte in gara da un **mandante** (con quota di qualificazione minoritaria rispetto al **mandatario** capogruppo o capofila che deve necessariamente assumere in proprio la categoria prevalente **OG 2** ai sensi dell', del Codice e dell', del d.P.R. n.207/2010) di un raggruppamento temporaneo di imprese o di altra forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di **tipo verticale (o misto)** ai sensi del combinato disposto dell', del D.Lgs. n. 50/2016 e dell', del d.P.R. n.207/2010.

- 8.9 Poiché la qualificazione del concorrente (singolo o plurimo: raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE) rispetto al possesso dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) da possedere dal concorrente in sede di gara per essere ammesso alla procedura selettiva varia in funzione della tipologia di concorrente (se concorrente singolo ovvero plurimo) nonché delle indicazioni organizzative ed esecutive del cantiere che il concorrente stesso esprime in sede di gara in relazione alla possibilità di qualifica mediante la presentazione della "**dichiarazione di futuro subappalto qualificante**" [si vedano le note (3), (5) e (7) del precedente punto 8.6] ovvero, mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 per le due categorie SIOS **OS 30** e **OS 18-A** (essendo entrambe di importo inferiore ad €. 150.000,00) per lavori analoghi alle stesse due categorie **OS 30** e **OS 18-A** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta e per importi sufficienti a "coprire" l'importo delle due categorie SIOS **OS 30** e **OS 18-A**, ovvero, mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti

stessi di cui è mancante il concorrente ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle sole due categorie **OS 28** e **OS 18-A**, non essendo ammesso avvalimento nella categoria prevalente **OG 2** e nella categoria scorporabile SIOS **OS 30** essendo questa di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto], le **modalità di QUALIFICAZIONE in gara** del concorrente medesimo **POSSONO VARIARE** in base alle specificità dell'operatore economico concorrente e, quindi, devono essere individuate dal concorrente in conformità alle vigenti norme di legge e alle norme di gara (norme di *lex specialis*) riportate nel presente punto **8**. nonché in altre parti del presente disciplinare di gara).

8.10 Nelle opere in appalto sono previste lavorazioni impiantistiche per le quali è prescritto che l'impresa **esecutrice** a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore) rilasci, ad opere ultimate, la relativa "**dichiarazione di conformità**" degli impianti realizzati di cui all' del in materia di "*Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*" (ex legge 05.03.1990, n. 46 "*Sicurezza degli impianti tecnici*").

In particolare, le opere per le quali vige detto obbligo di rilascio della "**dichiarazione di conformità**" sono quelle appartenenti alla categoria scorporabile **OS 28** "*Impianti termici e di condizionamento*" (categoria NON SIOS) e alla categoria scorporabile **OS 30** "*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*" (categoria superspecialistica SIOS) i cui importi sono indicati nella **Tabella 1** del precedente punto 8.6.

Pertanto, l'esecutore di dette lavorazioni impiantistiche deve necessariamente possedere i **requisiti tecnico-professionali** abilitanti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (e dello stesso).

9. FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

9.1 L'appalto è finanziato dal contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze assegnato al Comune di San Leo con Decreto Ministeriale 9 marzo 2019 in data 06/03/2019 (Emesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) in esecuzione del comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

9.2 Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà "**a misura**" ai sensi dell' nonché dell'-bis, del Codice; pertanto, il corrispettivo di contratto viene determinato applicando ai prezzi unitari (voci elementari) di progetto inclusi nell'Elenco dei prezzi unitari, il ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore indistintamente su tutti i suddetti prezzi unitari e moltiplicare il prezzo unitario così determinato (prezzo unitario netto unitario contrattuale) alle quantità delle corrispondenti lavorazioni e, infine, sommare fra loro tutti gli importi così ottenuti.

9.3 Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

9.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, all'appaltatore verrà corrisposta secondo le modalità ivi indicate (solo qualora l'appaltatore lo richieda per iscritto e solo dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa), un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto di contratto, da erogare comunque solo dopo la sottoscrizione del contratto.

9.5 Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

9.6 L'appalto non è suddiviso in lotti [né in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice e né in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg), del Codice] in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le opere in appalto non sono né funzionalmente separabili in relazione alle caratteristiche proprie dei lavori da realizzare in considerazione anche del modesto importo dei lavori in appalto e né prestazionalmente separabili in relazione all'unica categoria dei lavori in appalto.

9.7 **Termine per l'ultimazione dei lavori** (valore **posto a base di gara**): i lavori devono essere ultimati entro **n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (incluse le festività e le eventuali ferie). Il suddetto periodo di tempo relativo alla **durata contrattuale** dei lavori (**450 gg.**) costituisce, infatti, un "elemento" (un valore) posto a base di gara di valutazione e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il concorrente potrà presentare con la propria offerta

economico-temporale la riduzione percentuale di detto termine (periodo di durata massimo previsto nel Capitolato Speciale di Appalto per l'esecuzione dei lavori, riducibile secondo l'offerta del soggetto aggiudicatario del contratto, includendo nella durata offerta anche l'esecuzione delle eventuali migliorie proposte dal concorrente con la propria offerta). In ogni caso, la riduzione massima che il concorrente può offrire sulla durata di esecuzione dei lavori è pari al 20% (venti per cento) = 1/5 del tempo utile previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

10. SUBAPPALTO

10.1 Il **subappalto** è consentito nel rispetto della normativa vigente, da autorizzare nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi di quanto prescritto dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative applicabili, nel rispetto dei diversi limiti massimi di importo subappaltabili applicabili alle diverse categorie d'opera in appalto.

10.2 Per la valutazione delle lavorazioni subappaltabili in funzione delle diverse categorie d'opera previste in appalto e dei relativi importi massimi subappaltabili, si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nella **Tabella 1** del precedente punto 8.6 (i limiti di importo massimi subappaltabili per ogni categoria d'opera sono indicati nel precedente punto 8.6 e nelle note alla stessa **Tabella 1**, essendo detti limiti diversificati a seconda si tratti o meno di "categoria superspecialistica SIOS").

10.3 Nell'eventualità il concorrente intenda **subappaltare** lavorazioni o servizi o forniture rientranti in contratto che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (riportate nel successivo punto 10.4), è prescritto che i subappaltatori che eseguiranno una o più di dette attività siano iscritti negli appositi elenchi prefettizi (cd. elenchi "**White List**" antimafia) di cui al).

10.4 ai sensi dell', le attività maggiormente esposte a rischio di **infiltrazione mafiosa** sono quelle di seguito elencate:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

11.1 Sono ammessi alla gara i soggetti (operatori economici) in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e nel presente Disciplinare di gara e, in particolare, quelli costituiti da:

11.1.1 operatori economici con **idoneità individuale** (in forma **singola**) di cui alla lettera **a**) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative), **b**) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e **c**) (consorzi stabili), dell', del Codice;

11.1.2 operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** (costituiti in gara in forma **plurisoggettiva**) di cui alla lettera **d**) [raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti" o "RTI")], **e**) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari")] ed **f**) [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 (nel prosieguo, anche definite "aggregazioni di imprese di rete" o anche "aggregazioni di rete" o anche "aggregazioni")] dell', del Codice; sono altresì ammessi alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. che intendano riunirsi o consorziarsi solo dopo l'eventuale aggiudicazione dell'appalto ai sensi di quanto ammesso dall', del Codice;

11.1.3 operatori economici di cui alla lettera **g**) dell', del Codice, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (nel prosieguo, definito "GEIE") ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;

11.1.4 operatori economici stranieri stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in cui l'operatore ha sede, alle condizioni di cui all', del Codice e dell' del d.P.R. n. 207/2010 in ragione della normativa transitoria di cui all', lettera u), del Codice.

NOTA BENE:

- trattandosi di appalto di lavori pubblici con individuate "categorie di opere scorporabili" ai sensi dell', del Codice, dell', del d.P.R. n. 207/2010 e dell', del decreto-legge n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 80/2014, si precisa che **SONO AMMESSI** alla gara sia i raggruppamenti temporanei di imprese **(RTI) di tipo orizzontale** che di **tipo verticale** che di **tipo misto** (ai sensi dell', del Codice, si ha raggruppamento "misto" quando in un appalto con categorie scorporabili i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale);
- ai sensi dell', del D.Lgs. n. 50/2016, non si impone ai raggruppamenti temporanei di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto;
- ai sensi dell', del D.Lgs. n. 50/2016, non si impone ai concorrenti in forma di "persona giuridica" (imprese diverse dalle ditte individuali) di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione alla gara il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa al contratto d'appalto da stipulare con l'appaltatore;
- ai sensi dell', del D.Lgs. n. 50/2016, non si richiede ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione dell'appalto dei lavori in oggetto diverse da quelle imposte ai concorrenti in forma singola, non essendo giustificate da ragioni oggettive.

11.2 Si applicano ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili le disposizioni di cui all' del D.Lgs. n. 50/2016.

11.3 Si applicano ai RTI ed ai consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. le disposizioni di cui all' del D.Lgs. n. 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni di rete per quanto indicato dal comma 14 dello stesso .

11.4 Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' "*Consorzi stabili*" del d.P.R. n. 207/2010, nonché (se ed in quanto applicabili) le disposizioni di cui all' del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 e succ. modif. (in relazione alle caratteristiche dell'appalto in oggetto, essendo di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 84, comma 1, del Codice e, quindi, all'interno del "*Sistema unico di qualificazione*").

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O PLURISOGGETTIVA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

12.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri UE, possono partecipare alla gara in forma singola o plurima/plurisoggettiva [associazioni temporanee di imprese (cd. "raggruppamenti o riunioni temporanee/i di imprese": RTI) - consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 (d'ora in poi anche definite, per semplicità "aggregazione di imprese di rete")], secondo le disposizioni dell' del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

12.2 Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui all' del Codice.

12.3 Ai soggetti costituiti in forma singola di cui all' del Codice [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili] si applicano le disposizioni di cui all' del Codice, rubricato "*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*".

12.4 Ai sensi dell', del Codice, è **consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale** con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come soggetto "**mandatario**" (impresa capogruppo) del raggruppamento temporaneo o come "capofila" del consorzio ordinario (che deve assumere in proprio e qualificarsi nella categoria prevalente **OG 2**, ai sensi dell', del Codice e dell', del d.P.R. n. 207/2010), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (ditte con quote di partecipazione minoritarie

rispetto alla quota del mandatario, che si assumeranno una o più delle categorie scorporabili indicate nella **Tabella 1** del precedente punto 8.6: a tal fine, si potrà utilizzare, preferibilmente, il modello di dichiarazione predisposto da questa Stazione appaltante, denominato “**Allegato 2: Dichiarazione di impegno a costituire il RTI o il concorrente plurisoggettivo**”.

- 12.5 **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 12.6 **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 12.7 **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- 12.8 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
- 12.9 Nel caso di consorzi di cui all’, del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili), le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
- 12.10 Le aggregazioni di imprese di rete di cui all’, del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.).
- 12.11 **Per tutte le tipologie di aggregazioni di imprese di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr.).
- 12.12 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) [consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro - consorzio tra imprese artigiane - consorzio stabile] ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
- 12.13 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- 12.14 Ai sensi dell’art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16.03.942, n. 267, l’impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria capogruppo (o capofila in altra forma di concorrente plurimo: consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) e sempre che le altre

imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (al questo riguardo si rimanda anche all'attenta lettura del successivo punto 13.6).

13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA

13.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano, alla data di presentazione dell'offerta: ⁽¹⁾

13.1.1 i **motivi di esclusione** dalla partecipazione ad una procedura d'appalto elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (per assenza dei **"requisiti di ordine generale"** di capacità giuridica dell'operatore economico, da possedere per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione);

13.2 Inoltre, per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta: ⁽¹⁾

13.2.1 dei **"requisiti di idoneità professionale"** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dimostrabili con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente;

13.2.2 dei **"requisiti di ordine speciale"** (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) idonei ad assumere in proprio (e, solo se idoneamente qualificato, a realizzare in proprio) i lavori in appalto in funzione delle caratteristiche e dell'importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, i quali saranno ottenuti secondo le modalità diversificate già dettagliatamente indicate nella **Tabella 1** del precedente punto 8.6 e, in particolare, nelle note della stessa **Tabella 1**, a cui si rimanda.

13.3 Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.

13.4 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

13.5 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:

- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 [consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane] e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

13.6 Ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 80, comma 5, lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovano nelle condizioni ivi previste; in particolare, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, vi è la condizione dell'impresa dello stato di fallimento, della liquidazione coatta, del concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ferma la possibilità di partecipazione alla gara dell'impresa che si trovi nelle condizioni previste dall'**art. 110**, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli **artt. 161 e 186-bis** del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 e succ. modif. (cd. "Legge Fallimentare"), a cui si rimanda.

Pertanto, potrà ottenere l'ammissione alla gara l'impresa che:

- alla data di presentazione dell'offerta, sia **stata ammessa** alla procedura di "Concordato preventivo"; in tal caso è **d'obbligo** presentare con l'offerta di gara, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice):
 - a) una **relazione** di un professionista che possieda i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n.267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto
 - b) *[la documentazione di seguito indicata deve essere presentata solo qualora sia prescritto l'avvalimento da parte di un ausiliario secondo quanto indicato nei successivi periodi]:* una **dichiarazione** di un altro operatore (**impresa ausiliaria** di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) che possieda i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto [ricordandosi che non è comunque ammesso avvalimento nella categoria scorporabile **SIOS OS 30**: si veda, al riguardo, la nota (5) della **Tabella 1** riportata nel precedente punto 8.6], il quale si deve impegnare nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- alla data di presentazione dell'offerta **abbia depositato** la **domanda** di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif. (per la quale **si applica** l'art. 186-*bis* del predetto R.D. n.267/1942 "Concordato preventivo con continuità aziendale") e, quindi, abbia presentato **domanda** di "Concordato preventivo" ovvero la **domanda** per l' "Accordo di ristrutturazione dei debiti" (art. 161 R.D. n.267/1942) ovvero la **domanda** di "Concordato preventivo con continuità aziendale" (art. 186-*bis* del R.D. n.267/1942) e, nel contempo, sia **stata autorizzata** a partecipare alla gara dall'organo competente ai sensi del comma 4 di detto art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942, il quale così dispone: "Successivamente al deposito della **domanda** di cui all'**articolo 161**, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere **autorizzata dal tribunale**, e, dopo il decreto di apertura, dal **giudice delegato**, **acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.**"

Ai sensi dell'art. 110, **comma 4, 2° periodo**, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il **momento del deposito** della citata domanda di concordato di cui all'art. 161, anche sesto comma, del R.D. n. 267/1942 ed il **momento del deposito** del decreto del Tribunale previsto dall'art. 163 dello stesso R.D. n. 267/1942, è **sempre necessario**, per la partecipazione alla gara, l'**avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 110, **comma 5**, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa che è già stata **ammessa** al "Concordato preventivo" alla data di presentazione dell'offerta, **non necessita di avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto qualificato ai sensi dell'art. 89 del Codice, **fatto però salvo** quanto previsto dal **comma 6** dell'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016 che **prevede la possibilità**, per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), di **subordinare** la partecipazione alla gara, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato **si avvalga** di un altro operatore (ai sensi dell'art. 89 del Codice) che sia in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto [ricordandosi che non è comunque ammesso avvalimento nella categoria scorporabile **SIOS OS 30**: si veda, al riguardo, la nota (5) della **Tabella 1** riportata nel precedente punto 8.6] e che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto stesso quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC deve individuare con apposite Linee Guida.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., qualora l'impresa concorrente partecipi alla gara in **forma riunita** [in raggruppamento temporaneo (RTI) o in **altra forma plurima**: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE], la stessa **non potrà rivestire la qualifica di capogruppo mandataria** nel RTI (o di **capofila** nel soggetto plurimo) e sempre che le altre imprese aderenti al RTI o al soggetto plurimo non siano a loro volta assoggettate ad una procedura concorsuale: in tal caso e solo qualora occorra avvalimento da parte di un'altra impresa ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 4, 2° periodo o comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (si vedano i precedenti due periodi) l'avvalimento potrà provenire anche da un operatore economico facente parte dello stesso RTI o dello stesso soggetto plurimo di cui fa parte

l'operatore economico da avvalere [ricordandosi che non è comunque ammesso avvalimento nella categoria scorponabile **SIOS OS 30**: si veda, al riguardo, la nota (5) della **Tabella 1** riportata nel precedente punto 8.6].

14. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE

- 14.1 Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (possesso dei requisiti generali di capacità giuridica del concorrente).
- 14.2 Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii..
- 14.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto-Legge 03.05.2010 n.78 convertito in legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010.
- 14.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla **mafia** (Codice antimafia approvato con D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e al controllo del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'ammissione alla gara ai sensi del disposto dell'art.80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 14.5 Se il concorrente è iscritto nell'**elenco prefettizio** di cui all' (cd. elenco "**White List**" antimafia) **potrà allegare** alla documentazione di gara la relativa certificazione rilasciata dalla Prefettura competente, poiché, secondo il -bis di detto art. 1 della stessa legge n.190/2012, l'iscrizione dell'impresa offerente nel cd. elenco "**White List**" antimafia "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."
- 14.6 Per la comprova dei requisiti generali la Stazione appaltante utilizza il cd. "**Sistema AVCPass**" reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e relativi aggiornamenti e, qualora occorra, **acquisisce d'ufficio** i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15. REQUISITI SPECIALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE E MEZZI DI PROVA

- 15.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti.
- 15.2 I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine speciale devono essere rilevabili mediante il cd. "**Sistema AVCPass**" reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e relativi aggiornamenti.
- 15.3 Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
- 15.4 In particolare, alla data di presentazione dell'offerta i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:
- 15.4.1 **Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice]:**
- iscrizione nel **registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**C.C.I.A.A.**) oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, in caso di offerta avanzata da un concorrente plurimo, con quelle che la ditta associata o consorziata o aggregata o in GEIE intende svolgere nell'ambito dell'offerta plurima;
 - il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, riguardo l'appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
 - per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [artt. 83 e 84 del Codice]:

- possesso di idonea **Attestazione SOA** in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata ai sensi di legge) per categoria/e di opera/e inerente/i le lavorazioni in appalto e per importi di classifica adeguati a quelli che il concorrente singolo o plurisoggettivo (RTI o consorzio ordinario o aggregazione di rete o GEIE) intende assumere in proprio secondo la normativa vigente (a tal fine, si rimanda al precedente punto 8.);
- in relazione alle sole due categorie scorporabili SIOS **OS 30** e **OS 18-A** entrambe di importo inferiore ad €. 150.000,00, è ammesso qualificarsi in sede di gara, in alternativa all'Attestazione SOA in dette due categorie **OS 30** e **OS 18-A**, mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 per appalti di importo inferiore ad €. 150.000,00 e per lavori analoghi alle categorie **OS 30** e **OS 18-A** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta e per importi sufficienti a "coprire" l'importo delle stesse due categorie **OS 30** e **OS 18-A**, per quanto previsto ed ammesso, per le categorie superspecialistiche SIOS in valore inferiore ad €. 150.000,00, dall'**art. 92, comma 7**, dello stesso d.P.R. n. 207/2010 così come confermato dall'art. 12, comma 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80;
- nel caso di imprese in RTI o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. (ai sensi dell' art. 48 del Codice), l'incremento di un quinto dell'importo della classifica posseduta con Attestazione SOA ammesso dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese in RTI o in consorzio ordinario ex art. 2602 cc., detto incremento di un quinto non si applica all'impresa mandataria del raggruppamento (capogruppo) e all'impresa capofila del consorzio ordinario ai fini del conseguimento del requisito minimo prescritto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- la comprova del requisito è fornita (in gara) mediante la presentazione di valida **Attestazione SOA** (in copia autentica digitale ai sensi delle vigenti norme: D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale: CAD" e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) per categorie e classifiche adeguate, le quali sono diversificate (e devono essere valutate e stabilite dal concorrente in relazione alle dettagliate norme di **lex specialis** contenute nel presente disciplinare di gara: in particolare, si rimanda all'attenta lettura del precedente punto 8.6) sulla base della tipologia di concorrente (se trattasi di offerente singolo o plurimo) nonché sulla base delle lavorazioni che il concorrente deve e/o intende assumere in proprio;
- la comprova del requisito relativo ai **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all', commi 1 e 3, del d.P.R. n. 207/2010 [ammissibili per le sole due categorie scorporabile SIOS **OS 30** e **OS 18-A** nel caso in cui l'offerente non disponga di valida Attestazione SOA nelle stesse due categorie **OS 30** e **OS 18-A** per almeno la classifica I^A: si rimanda all'attenta lettura della **Tabella 1** riportata nel precedente punto 8.6 e alle note (5) e (7) della stessa **Tabella 1**, nonché al precedente punto 8.9 e al secondo capoverso del presente punto 15.4.2] è fornita mediante la documentazione nel seguito indicata [da doversi caricare informaticamente dal concorrente nell'applicativo *on line* del cd. "**Sistema AVCpass**" reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto indicato nel precedente punto 15.2];
- il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all', commi 1 e 3, del d.P.R. n.207/2010 deve essere attestato dal concorrente in sede di gara, in forma di *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante la corretta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice (**DGUE**) facente parte della documentazione da presentare obbligatoriamente con l'offerta di gara;
- i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all', commi 1 e 3, del d.P.R. n. 207/2010 da possedere (in caso di mancanza di idonea Attestazione SOA) in relazione alle due categorie scorporabile SIOS **OS 30** e **OS 18-A** sono i seguenti:
 - a) **importo dei lavori analoghi** a quelli in appalto (appartenenti, rispettivamente, alla categoria scorporabile SIOS **OS 30** "*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*" e alla categoria scorporabile SIOS **OS 18-A** "*Componenti strutturali in acciaio*" eseguiti direttamente dal concorrente nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta, il quale non deve essere inferiore, rispettivamente, all'importo della categoria **OS 30** di €. **51.686,26** (compreso la quota parte dei "costi della sicurezza" di €. **1.013,46** da non assoggettare a ribasso) e all'importo

della categoria **OS 18-A** di **€. 8.222,88** (compreso la quota parte dei “costi della sicurezza” di **€.161,23** da non assoggettare a ribasso);

- b) costo complessivo** sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori eseguiti nel suddetto quinquennio sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a) deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti nel suddetto quinquennio, come indicato nella precedente lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica** ad eseguire i lavori in appalto posseduta alla data di presentazione dell'offerta (*si rammenta che il possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica dovrà essere dimostrato mediante la documentazione che comprova l'effettivo possesso da parte del concorrente, alla data di presentazione dell'offerta, della proprietà diretta dell'attrezzatura tecnica ovvero che comprova la stipula di un contratto di leasing finanziario o di un contratto di noleggio dell'attrezzatura tecnica stessa, entrambi con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori*).
- la documentazione da caricare informaticamente dal concorrente nell'applicativo *on line* del cd. **“Sistema AVCPass”** idonea a dimostrare il possesso dei **“requisiti tecnico-organizzativi”** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), è la seguente:

A) in relazione al requisito dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti nel quinquennio di cui alla precedente lettera **a)**:

- l'importo dei **lavori eseguiti** direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta deve riferirsi a **lavori analoghi** a quelli in appalto appartenenti alle due categorie scorporabili SIOS **OS 30** e **OS 18-A** e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente, rispettivamente, alla **categoria di opere specializzate OS 30** *“Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”* e alla **categoria di opere specializzate OS 18-A** *“Componenti strutturali in acciaio”* di cui all'art. 61 ed all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 (in caso di lavori pubblici eseguiti in detto quinquennio, è prescritta la presentazione del/i **CERTIFICATO/I DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)** di cui all'Allegato B e/o B-1, al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento del relativo appalto pubblico), secondo quanto indicato nel **.08.2011** dell'ex AVCP recante *“Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”* (si veda dalla pg. 19, dalla voce *“Esecuzione lavori”*, alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel *“Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”* redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce *“Esecuzione lavori”*, alla pg. 171 di detto *“Manuale”*), reperibile sul sito , scaricabile in allegato al **.10.2014**, pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28.10.2014, come integrato con il **.03.2016** ad oggetto *«Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”»* con le ulteriori puntualizzazioni contenute nel **.05.2016 - rif.**, a cui si rimanda.
- i lavori devono essere stati regolarmente eseguiti, fatturati e liquidati (dal committente pubblico o privato).

B) in relazione al requisito del **COSTO COMPLESSIVO** sostenuto per il PERSONALE DIPENDENTE nel quinquennio di riferimento di cui di cui alla precedente lettera **b)** e, quindi, nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta:

- la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante l'esibizione dell'idonea documentazione indicata nei sopraccitati *“Comunicati”* dell'ex AVCP/ANAC e nel sopraccitato *“Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”* redatto da ANAC, richiamati al precedente punto **A)**, a cui si rimanda.

C) in relazione all'adeguata **ATTREZZATURA TECNICA** ad eseguire i lavori in appalto di cui alla precedente lettera **c)**:

- il possesso da parte dell'impresa, alla data di presentazione dell'offerta (e non in data successiva), dell'adeguata attrezzatura per svolgere i lavori in appalto appartenenti, rispettivamente, alle due categorie scorporabili SIOS **OS 30** e **OS 18-A** potrà essere dimostrato mediante la documentazione che comprova l'effettivo possesso della **proprietà diretta** o che comprova la stipula di un **contratto di leasing finanziario** o di un **contratto di noleggio** dell'attrezzatura stessa, questi ultimi entrambi con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori;
- in particolare, la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante l'esibizione dell'idonea documentazione indicata nei sopraccitati "Comunicati" dell'ex AVCP/ANAC e nel sopraccitato "*Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro*" redatto da ANAC, richiamati al precedente punto **A**), a cui si rimanda.
- si rimanda anche al precedente punto **8.** in relazione all'eventuale necessità per il concorrente di qualificarsi in gara nelle tre categorie scorporabili **OS 28**, **OS 30** e **OS 18-A**, in caso di assenza totale o parziale, dei requisiti speciali di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale e, quindi, secondo le possibili diverse modalità indicate nello stesso punto **8.**, mediante la presentazione obbligatoria in sede di gara della cd. **dichiarazione di "subappalto qualificante (o necessario)";**
- si precisa che per l'ammissione alla gara del concorrente **NON È PRESCRITTO** il possesso della **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle norme UNI EN ISO 9001:2015) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 [e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28)], in quanto in relazione all'art. 63 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per l'ammissione alla gara non è prescritto, per nessuna delle categorie di opere fra quelle in appalto (si veda il precedente punto **8.** del presente disciplinare di gara), il possesso di Attestazione SOA nella **classifica III^A** (per un importo fino ad €. 1.033.000,00);

16. INDICAZIONI, SUI REQUISITI DA POSSEDERE, PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE ED I GEIE

16.1 Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, del Codice:

- (comma 1, 2° periodo): per RTI di **TIPO ORIZZONTALE** si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria;
- (comma 1, 1° periodo): per RTI di **TIPO VERTICALE** si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti (comma 1);
- (comma 6): per i RTI di **TIPO VERTICALE**, i requisiti di cui all'art. 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal **mandatario** per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati **ciascun mandante** deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di **TIPO ORIZZONTALE** (cd. RTI di **TIPO MISTO**).

16.2 Ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice:

- (comma 14): le disposizioni dell'art. 48 del Codice trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

16.3 Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice

- (comma 8, 3° periodo): nei raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) e nei consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., nelle aggregazioni di imprese di rete e nei GEIE (cd. "concorrenti plurimi/plurisoggettivi"), la **mandataria** (ditta capogruppo del RTI) e la capofila di un consorzio ordinario, di una aggregazione e di un GEIE, deve, in ogni caso, possedere i requisiti speciali ed eseguire le prestazioni in **misura maggioritaria**.

16.4 Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 [detto art. 92 trova ancora applicazione, in ragione delle norme transitorie di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14 e 217, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n.50/2016]:

- (comma 2): per i raggruppamenti temporanei (RTI), per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e per le aggregazioni di imprese di rete, di **TIPO ORIZZONTALE**, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (di ordine speciale) richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla **mandataria** del RTI (impresa capogruppo con quota maggioritaria) o dall'**impresa** con quota maggioritaria **che rappresenta** legalmente (o rappresenterà, in caso di costituzione dopo l'aggiudicazione dell'appalto) il concorrente plurisoggettivo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete), nella **MISURA MINIMA del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle **mandanti** (imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al concorrente plurisoggettivo con quota minoritaria rispetto alla mandataria o alla rappresentante del concorrente plurisoggettivo), ciascuna nella **MISURA MINIMA del 10%**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la **mandataria** in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

16.5 Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 [detto art. 92 trova ancora applicazione, in ragione delle norme transitorie di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14 e 217, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n.50/2016]:

- (comma 3): per i raggruppamenti temporanei (RTI), per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e per le aggregazioni di imprese di rete, di **TIPO VERTICALE**, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.50/2016, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (di ordine speciale) sono posseduti dalla **mandataria** nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna **mandante** possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle **mandanti** sono posseduti dalla **mandataria** con riferimento alla categoria prevalente.

16.6 I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

16.7 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di **capofila** che deve essere assimilata alla **mandataria**.

16.8 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

16.9 Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 15.4.1, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o in GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

16.10 Il requisito relativo alla **qualificazione** ad eseguire i lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del Codice e secondo le modalità indicate nel precedente punto 15.4.2, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o in GEIE, che intendono assumere parti delle lavorazioni in appalto in RTI o in forma plurima;
- in particolare, i requisiti speciali di qualificazione da possedere dall'esecutore in RTI o in forma plurima di tipo orizzontale rispetto alla **categoria prevalente OG 2** (requisiti elencati nei precedenti punti da 8.6 a 8.9) sono ottenibili e dimostrabili per tutti gli operatori economici facenti parte di detto RTI o di detto soggetto plurimo (anche qualora intendano assumere in proprio parti di lavorazione della categoria prevalente **OG 2** di importo inferiore ad €. 150.000,00), non essendo ammessa la procedura di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice in caso di mancanza del requisito stesso, solo ed esclusivamente mediante il possesso di valida **Attestazione SOA** nella **categoria prevalente OG 2** e per almeno la **classifica I^A** [si sottolinea che la qualifica nella categoria

prevalente **OG 2 non può avvenire** mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 i quali sono ammissibili per i soli appalti di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e questo anche se una delle imprese raggruppate o consorziate o aggregate o in GEIE intendesse assumere, nell'ambito del concorrente plurimo di **tipo orizzontale** che si qualifica cumulativamente nella categoria prevalente **OG 2 per lavori della stessa categoria OG 2 di importo inferiore a detta soglia di €. 150.000,00**: ciò non è ammesso in quanto l'appalto dei lavori in oggetto rientra nel cd. "Sistema unico di qualificazione" per appalti di lavori di importo complessivo superiore ad €. 150.000,00; si veda al riguardo **T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14.01.2019, n. 417**];

- i requisiti speciali di qualificazione da possedere dall'esecutore in RTI o in altra forma plurima rispetto alle tre **categorie scorporabili OS 28, OS 30 e OS 18-A** (requisiti elencati nei precedenti punti da 8.6 a 8.9) sono dimostrabili per tutti gli operatori economici facenti parte di detto RTI o di detto soggetto plurimo, esclusivamente mediante valida ed idonea **Attestazione SOA** per almeno la classifica **I^A** in entrambe le tre categorie **OS 28, OS 30 e OS 18-A**, mentre rispetto le sole due **categorie scorporabili SIOS OS 30 e OS 18-A** sia mediante valida ed idonea **Attestazione SOA** nelle stesse categorie **OS 30 e OS 18-A** e per almeno la classifica **I^A** oppure, in alternativa [si rimanda a quanto indicato nelle note (5) e (7) del precedente punto 8.6] mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 per lavori analoghi, rispettivamente, alle categorie **OS 30 e OS 18-A** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta e per importi sufficienti a "coprire" l'importo delle medesime due categorie **OS 30 e OS 18-A**;
- **non è ammesso** qualificarsi mediante la procedura di **avvalimento** nella categoria prevalente OG 2 e nella categoria scorporabile OS 30 ai sensi dell' del Codice:
 - categoria prevalente **OG 2**: trattandosi di categoria relativa a lavorazioni da eseguire su un immobile tutelato appartenente ai "Beni culturali" ai sensi della Parte II^A del , a detta categoria **OG 2 si applica** il "**divieto di avvalimento**" per quanto prescritto dall', dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dall', del ;
 - categoria scorporabile OS 30: trattandosi di categoria superspecialistica **SIOS** di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto, a detta categoria **SIOS OS 30 si applica** il "**divieto di avvalimento**" per quanto prescritto dall', del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall', del ;
- **è invece ammesso** qualificarsi mediante la procedura di **avvalimento** nelle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A ai sensi dell' del Codice [nella categoria **OS 28** è ammissibile l'avvalimento in quanto non concerne categoria di lavoro **OG 2**), mentre nella categoria **OS 18-A** è ammissibile l'avvalimento in quanto trattandosi di categoria **SIOS** di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori in appalto, alla stessa categoria **OS 18-A non si applica** il "**divieto di avvalimento**" prescritto per le categorie **SIOS** di importo superiore al 10% dell'importo dell'opera dall', del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall', del].

17. INDICAZIONI, SUI REQUISITI DA POSSEDERE, PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI

- 17.1 I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 17.2 Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 15.4.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici (per le società cooperative consorziate indicate come esecutrici, il requisito da possedere è quello dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 23.06.2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220).
- 17.3 Il requisito relativo alla **qualificazione** ad eseguire i lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del Codice e di cui al precedente punto 15.4.2 (come esplicitati nel precedente punto 8.), fatta salva la procedura di avvalimento di cui all' del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A (mentre non è ammesso avvalimento nella categoria prevalente OG 2 e nella categoria scorporabile OS 30, come indicato nel precedente punto 8.6) deve essere posseduto:
- per i consorzi di cui all', del Codice (**consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro e **consorzi tra imprese artigiane**): direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all', del Codice (**consorzi stabili**): dal consorzio stabile, che può qualificarsi, oltre che con i propri requisiti, anche con quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, con quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile stesso.

N.B.: tale modalità di qualifica in gara del **consorzio stabile** [conforme all', del D.Lgs. n.50/2016 nel testo ante modifiche apportate con l'art. 1, comma 20, lettera l), del D.L. 18.04.2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55 cd. "Decreto Sblocca Cantieri"] discende dal fatto che sebbene l'attuale vigente testo dell'art. 47, comma 2, 1° periodo, del Codice non preveda più la sopraindicata modalità di qualifica del consorzio stabile, il 2° periodo dello stesso comma 2 dispone che: "Per i lavori, ai fini della **qualificazione** di cui all'articolo 84, con il **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni", mentre l'art. 83, comma 2, del Codice e ss.mm.ii. [anch'esso modificato con l'art. 1, comma 20, lettera p), del sopra citato "Decreto Sblocca Cantieri"] che fra gli altri dovrà approvare il nuovo "sistema di qualificazione" per gli esecutori di lavori pubblici, dispone che nella fase di applicazione della normativa transitoria e, quindi, fino all'adozione del sopra citato **regolamento** di cui all'-octies, del D.Lgs. n. 50/2016 (al momento tale regolamento non è stato né approvato e né pubblicato in GURI) deve trovare applicazione la **normativa transitoria** prevista dall'art. 216, comma 14, dello stesso D.Lgs. n.50/2016 [che, a sua volta, così dispone: "14. Fino all'adozione del **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, **continuano ad applicarsi**, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"]: pertanto, ciò non può che significare che per la qualifica delle imprese esecutrici di lavori pubblici trovano ancora applicazione gli **articoli da 60 a 96** del d.P.R. n. 207/2010 che concernono il **sistema di qualificazione** delle imprese stesse e, in particolare, per i **consorzi stabili** si applica l'**art. 94** del d.P.R. n. 207/2010 che al comma 2 così dispone: "2. I **consorzi stabili** conseguono la **qualificazione** a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle **singole consorziate** dei corrispondenti requisiti."

18. AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI

- 18.1 Ai sensi dell' del Codice, l'operatore economico, singolo o raggruppato temporaneamente o in altra forma plurima (consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE), può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'**b) e c)**, e del Codice (in assenza di idonea qualifica rispetto a detti requisiti elencati nei precedenti punti da 8.6 a 8.9), limitatamente alle sole due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A [così come indicato nelle note (3) e (7) del precedente punto 8.6 e per le ragioni rammentate nell'ultimo capoverso del precedente punto 16.10], **avvalendosi** dei requisiti speciali posseduti da altri soggetti (denominati "**operatori economici ausiliari**" o "**ausiliari**"), eventualmente anche partecipanti al raggruppamento temporaneo concorrente o a diversa forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di rete o GEIE).
- 18.2 **Non è**, invece, **ammesso avvalimento** ai sensi dell' del Codice per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2 e nella categoria scorporabile OS 30 [così come indicato nelle note (1) e (5) del precedente punto 8.6, per le ragioni rammentate nel penultimo capoverso del precedente punto 16.10],
- 18.2 **Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali** indicati nel precedente punto **14.** e dei **requisiti di idoneità professionale** di cui al precedente punto 15.4.1 [iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato].
- 18.3 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 18.4 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 18.5 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 18.6 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 18.7 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 18.8 L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

- 18.9 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 18.10 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.
- 18.11 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 3.4, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 18.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- 18.13 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

19. ULTERIORI REQUISITI PARTICOLARI DA POSSEDERE PER LA SOLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (REQUISITI NON NECESSARI IN FASE DI GARA) E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell' del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato "Requisiti per l'esecuzione dell'appalto", così come già indicato nel precedente punto 8.10, si specifica che all'interno delle lavorazioni in appalto indicate nel precedente punto **8. SONO PREVISTE** delle lavorazioni **impiantistiche** [appartenenti, in particolare, alle due categorie scorporabili **OS 28 "Impianti termici e di condizionamento"** e **OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi"**: si rimanda alla **Tabella 1** del precedente punto 8.6] per le quali è prescritto che l'impresa esecutrice possieda dei "requisiti particolari per l'esecuzione del contratto" e che, in particolare, rilasci (ad opere impiantistiche ultimate) la "**dichiarazione di conformità**" degli impianti stessi realizzati (nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle vigenti norme tecniche applicabili) di cui all' del in materia di "*Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*" (ex legge 05.03.1990, n. 46 "*Sicurezza degli impianti tecnici*"); pertanto, all'esecutore dei lavori che a qualsiasi titolo esegue detti **impianti** previsti in progetto rientranti nelle due categorie scorporabili **OS 28 "Impianti termici e di condizionamento"** e **OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi"** (appaltatore e/o subappaltatore) **occorre** il possesso dei **requisiti tecnico-professionali** abilitanti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (e dello stesso).

20. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA)

- 20.1 L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (indicato al punto 8.1) e, quindi, per un importo pari ad **€. 7.956,00** (euro settemilanovecentocinquantasei/00), salva l'applicazione delle riduzioni percentuali di detto importo ammesse dall'art. 93, comma 7, del Codice qualora il concorrente possieda i requisiti ivi previsti.
 - 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice (garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle PMI (microimprese, piccole e medie imprese) e ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari esclusivamente costituiti dalle medesime PMI.
- 20.2 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima

dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

20.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

20.4 La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente Comune di San Leo; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico bancario ovvero mediante bollettino di conto corrente postale, secondo quanto di seguito indicato, mentre non è ammesso l'uso del denaro contante o degli assegni circolari, in ragione del limite massimo di importo all'utilizzo del contante prescritto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 (peraltro, trattandosi di gara telematica tali modalità di produzione della garanzia provvisoria mediante denaro contante o assegno circolare non sarebbe materialmente possibile);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice [e, quindi, deve risultare conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19.01.2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."* (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1** approvato con lo stesso D.M. n. 31/2018)]. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, di detto D.M. n. 31/2018, il concorrente è abilitato a presentare con la documentazione di gara la sola **Scheda Tecnica 1.1.** (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, la sola **Scheda Tecnica 1.1.1**) contenuta nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al citato D.M. n. 31/2018, debitamente compilata e sottoscritta dalla società garante (o dalle società garanti) e dal contraente (dall'operatore economico concorrente).

20.5 In particolare, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, deve essere costituita, secondo la libera scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità, del tutto alternative fra loro:

- a) in **CONTANTI**, con versamento da effettuare a favore del Committente (Comune di San Leo) con una delle seguenti modalità, anch'esse alternative fra loro:
 - **bollettino di c.c.p. n. 13341615** - codice IBAN: **IT54 K 07601 13300 000013341615**- intestato a "Comune di San Leo – Servizio Tesoreria", causale di versamento: *"Cauzione provvisoria appalto lavori Scuola Primaria e Secondaria di I° grado Pietracuta"*;
 - **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso la RivieraBanca - Credito cooperativo filiale di Pietracuta di San Leo, Via Gramsci n. 35 - codice IBAN: **IT07 K 08995 68570 014000026912**- - intestato a "Comune di San Leo - Servizio Tesoreria", causale di versamento: *"Cauzione provvisoria appalto lavori Scuola Primaria e Secondaria di I° grado Pietracuta"*;
- b) in **TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente (Comune di San Leo);
- c) in forma di **GARANZIA FIDEIUSSORIA** rilasciata, alternativamente, da un istituto bancario ovvero da una compagnia assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie

20.6 In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** (in forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o di garanzia fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario), questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurimo: essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o GEIE, ovvero a tutte i soggetti retisti (in aggregazione di imprese di rete) che partecipano alla gara ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

In particolare, in analogia a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (detto art.103 riguarda la garanzia definitiva da presentare dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto):

- a) in caso di operatori economici plurisoggettivi già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla capogruppo mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra i soggetti raggruppati o consorziati o aggregati in rete;
 - b) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 3) essere conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19.01.2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1** (GU n. 83 del 10.04.2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
 - 4) avere validità per n. 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente (Comune di San Leo);
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante [si veda quanto indicato al riguardo nel precedente punto 20.1, sottopunto 2): tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle PMI (microimprese, piccole e medie imprese) e ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari esclusivamente costituiti dalle medesime PMI];
 - 7) essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** del fideiussore (resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla quale andrà necessariamente allegata valido documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione) con la quale la persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria per la società garante attesti di possedere gli **idonei poteri di firma** della garanzia medesima e che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti della Stazione appaltante committente (Comune di San Leo); la **dichiarazione sostitutiva** potrà, eventualmente, essere accompagnata dalla procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma (non è un obbligo presentare tale procura);
 - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del committente (Comune di San Leo) per ulteriori n. 360 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

20.7 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno rilasciare la garanzia definitiva devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (come già sopra indicato) ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale: CAD" sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo "analogico") ai sensi dell'art. 1,

comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale: CAD” secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

- 20.8 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
- 20.9 L’importo della garanzia (e del suo eventuale rinnovo) **può essere ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 20.10 Per fruire di dette **riduzioni** il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti (da inserire necessariamente nella “**Busta A - Documentazione amministrativa**” indicata nel successivo punto 23.10).
- 20.11 In caso di partecipazione alla gara in forma plurima [raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE: soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice], la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane), solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici del contratto.
- 20.12 Le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane), da parte di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate indicate come esecutrici del contratto.
- 20.13 È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- 20.14 È sanabile, altresì, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- 20.15 Non è sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

21. SOPRALLUOGO

- 21.1 Fermo restando quanto indicato al successivo punto 25.6.2 in merito all’obbligo di presentazione con l’offerta di gara della dichiarazione attestante la “presa visione” dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (luoghi di futuro cantiere), si precisa che, in relazione alla tipologia dell’intervento in progetto e che trattandosi di immobile comunque visitabile in autonomia dalle imprese interessate (sede comunale aperta al pubblico nelle ore di apertura degli uffici comunali), per poter partecipare alla gara **NON È RICHIESTA** l’effettuazione del **preventivo sopralluogo** cd. “**assistito**” e, quindi, alla presenza di un tecnico dell’Amministrazione Comunale con rilascio della relativa “attestazione” di avvenuto sopralluogo (per l’ammissibilità alla gara, cioè, il concorrente non deve allegare all’offerta alcuna attestazione di presa visione sottoscritta da un tecnico comunale).
- 21.2 Dovendo però l’operatore economico concorrente attestare con l’offerta di “conoscere” lo stato dei luoghi di cantiere e di aver tenuto conto delle condizioni di esecuzione dei lavori in relazione sia alle condizioni economiche offerte (ribasso offerto) e sia alle condizioni tecniche offerte (proposte avanzate con l’offerta tecnica

e riduzione del tempo di esecuzione dei lavori oggetto di attribuzione del punteggio mediante criterio di aggiudicazione dell'appalto secondo "offerta economicamente più vantaggiosa", il concorrente stesso ha comunque l'**obbligo di effettuare**, in piena autonomia, il **preventivo sopralluogo** sui luoghi in cui si dovranno realizzare i lavori. A tal fine, quindi, l'operatore economico interessato all'appalto potrà contattare il Comune di San Leo, Settore Tecnico Lavori Pubblici, ai punti di contatto indicati nel precedente punto **2.**, secondo le modalità indicate nel precedente punto **3.**, al fine di conoscere gli orari di apertura degli uffici comunali.

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

22.1 I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad **€.35,00 (euro trentacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

22.2 Per eseguire il pagamento del contributo ANAC è necessario che l'operatore economico concorrente si iscriva *on-line* nel sito informatico di ANAC al fine di ottenere le proprie credenziali, raggiungibile al seguente indirizzo:

-

22.3 L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le **credenziali** da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 80883952B5** che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

22.4 Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita **[il proprio codice fiscale e il CIG della procedura in oggetto alla quale intende partecipare (CIG 80883952B5)]**. Lo scontrino dovrà essere allegato all'offerta, in scansione conforme all'originale.

22.5 Per i **sol**i operatori economici **esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite **bonifico bancario** internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il **CIG 80883952B5** che identifica la procedura in oggetto alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato [inserendola in formato elettronico - in copia informatica di documento analogico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 - necessariamente nella "**Busta A - Documentazione amministrativa**" indicata nel successivo punto 23.10].

22.6 Si invitano i concorrenti a consultare il sito internet ANAC indicato al precedente punto 22.2 per verificare eventuali aggiornamenti e/o rettifiche a cura dell'Autorità.

22.7 In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

22.8 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

22.9 In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

23.1 L'**offerta** dovrà essere collocata dal concorrente (caricata informaticamente) nel **sistema SATER** entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 08/01/2020.

- 23.2 La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economico-temporale) deve essere effettuata su **SATER** secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito . Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza indicate nelle guide stesse.
- 23.3 È ammessa la presentazione di offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché sia caricata nel **sistema SATER** entro il suindicato termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.
- 23.4 Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
- 23.5 Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
- 23.6 Non sono accettate offerte alternative.
- 23.7 Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione dell'appalto.
- 23.8 La presentazione dell'offerta mediante il sistema SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di evitare la collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
- 23.9 Nel caso di concorrenti plurimi (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE), già costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, vanno inserite nella piattaforma SATER le informazioni di tutti gli operatori economici che si sono costituiti o che si costituiranno in soggetto plurimo. A tal fine, si potrà utilizzare, preferibilmente, il modello di dichiarazione predisposto da questa Stazione appaltante, denominato "**Allegato 2: Dichiarazione di impegno a costituire il RTI o il concorrente plurisoggettivo**".
- 23.10 L'offerta deve essere costituita dalle seguenti **n. 3 (tre) buste virtuali**:
- **Busta A - Documentazione amministrativa**
 - **Busta B - Offerta tecnica**
 - **Busta C - Offerta economica e temporale**
- 23.11 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le **dichiarazioni sostitutive** si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le **dichiarazioni sostitutive** sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 23.12 Tutte le **dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il **DGUE**, la **domanda di partecipazione**, l'**offerta tecnica** e l'**offerta economica e temporale** devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore avente idonei poteri di firma (in quest'ultimo caso, occorrerà inserire nella documentazione contenuta nella **Busta A** copia autentica ai sensi del D.P.R. n.445/2000 della procura notarile dalla quale siano rilevabili i poteri di firma in capo allo stesso procuratore).
- 23.13 Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite il sistema SATER dovranno essere sottoscritti con **firma digitale** ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante "**Codice dell'amministrazione digitale**" CAD, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. (secondo l'art. 65 del CAD).

- 23.14 Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile apporre la firma digitale alla documentazione in formato elettronico caricata sul sistema SATER, in deroga a quanto indicato nel precedente punto 23.13, è ammesso, in luogo della firma digitale, l'invio, in allegato alla documentazione elettronica caricata in SATER, della scansione elettronica di un valido **documento di identità**, in corso di validità, del dichiarante/sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti), in formato elettronico non modificabile (.pdf o altro idoneo formato non modificabile: si chiede **di evitare** il formato .jpeg in quanto tipo di *file* molto "pesante"); tale copia del documento di riconoscimento potrà anche essere firmata digitalmente dall'avente titolo o dal sottoscrittore ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii.
- 23.15 La documentazione (in *file elettronico*) potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 23.16 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **Busta A**, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice, attivando la procedura di "soccorso istruttorio".
- 23.17 Le offerte tardive **saranno escluse** dalla gara in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 23.18 L'offerta vincherà il concorrente per **n. 360 (trecentosessanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice. Tale termine di durata viene richiesto dalla Stazione Appaltante in quanto è necessario, prima di realizzare i lavori oggetto di gara, appaltare e realizzare i lavori di miglioramento sismico previsti con un'altra fonte di finanziamento per lo stesso edificio. Il termine di finanziamento dato dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2019, il quale finanzia i lavori del presente bando non permette di pubblicare il relativo bando di gara oltre il termine del 06/11/2019. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 24.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
- 24.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo per i RTI), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle categorie di lavori che saranno eseguite dagli operatori economici facenti parte di un RTI o di un concorrente plurisoggettivo, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

- 24.3 Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine **NON SUPERIORE A 10 (DIECI) GIORNI**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie o la documentazione mancante necessaria, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 24.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione.
- 24.5 In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 24.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

25. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 25.1 La "**Busta A - Documentazione amministrativa**" deve contenere il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art.85 del Codice (DGUE) del concorrente e le **dichiarazioni integrative** del DGUE del concorrente [ed anche delle eventuali imprese ausiliarie, della mandataria e delle mandanti per gli RTI, della capofila e delle mandanti per i consorzi ordinari, di tutte le retiste per le aggregazioni di rete e di tutti i partecipanti al GEIE che concorrono, nonché di tutte le imprese consorziate indicate come assegnatarie dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili)], nonché la **domanda di partecipazione** alla gara in unico modello con le **dichiarazioni integrative** del DGUE (modello denominato **Allegato 1**: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE), nonché la documentazione necessaria a corredo della domanda stessa, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione alla gara (se in forma singola o in forma plurima), **fermo restando che la "Busta A - Documentazione amministrativa" non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto richiesto (nel seguito) di inserire nelle restanti due "Busta B - Offerta tecnica" e "Busta C - Offerta economia e temporale"**.
- 25.2 Tale documentazione amministrativa (necessaria per la valutazione dell'ammissibilità del concorrente alla gara) dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica **SATER** secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa .
- 25.3 In particolare, entro il **termine perentorio** di cui al precedente punto 23.1, dovranno essere inseriti (caricati) a sistema sulla piattaforma informatica SATER, i seguenti documenti:
- ### **25.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**
- 25.4.1 La **domanda di partecipazione** alla gara è redatta, in bollo secondo le istruzioni di seguito indicate, preferibilmente secondo il modello denominato **Allegato 1** (la quale è in un unico modello con le **dichiarazioni integrative** del DGUE indicate successivamente), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
- 25.4.2 Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara [impresa singola, consorzio o consorzi stabile, RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: si veda l'art. 45, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del Codice].
- 25.4.3 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate).
- 25.4.4 Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o nel caso di consorzio fra imprese artigiane o nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 25.4.5 La domanda di partecipazione a gara deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. già costituiti prima della presentazione dell'offerta, dalla mandataria/capofila (capogruppo).
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" CAD, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. (secondo l'art. 65 del CAD)

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- a) copia informatica di documento analogico (scansione di documento "analogico") ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "CAD", di un **documento di identità**, in corso di validità, del sottoscrittore, qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione con le modalità sopra indicate (e/o all'ulteriore documentazione inserita nella Busta A);
- b) nel caso la domanda di partecipazione e l'ulteriore documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, copia informatica di documento analogico (scansione di documento "analogico") ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "CAD", conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della procura notarile dalla quale si rilevino i poteri rappresentativi (e, di conseguenza, di firma) conferiti con la procura stessa (alla scansione della procura notarile deve essere allegata una *dichiarazione sostitutiva* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta che il documento riprodotto è conforme all'originale, il quale è tenuto agli atti del concorrente).

25.4.6 La **domanda di partecipazione** deve essere regolarmente bollata (**€ 16,00**) e la comprova della bollatura potrà avvenire secondo una delle seguenti tre modalità, l'una alternativa alle restanti due:

- mediante la scansione e il caricamento sul sistema SATER di una "**Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo**" in forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente singolo o dell'eligenda impresa capogruppo/mandataria di un RTI o della capofila del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete o del GEIE, con la quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo per l'importo complessivo di **€ 32,00** (di cui **€ 16,00** per la domanda di partecipazione a gara di cui al presente punto 25.4.6 ed **€ 16,00** per l'offerta economica e temporale indicata nel successivo punto 27.1) mediante l'acquisto di marca da bollo di pari importo,

la quale deve essere annullata mediante timbro che riporti la data di annullamento e che deve essere scansionata ed allegata alla dichiarazione stessa;

- mediante la scansione e il caricamento sul sistema SATER del file elettronico (in formato .pdf) del modello **F23** dopo che sarà stato versato e ultimato di compilare, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti (codice tributo: 456T), indicando il CIG della presente gara nel "campo 10";
- in conformità a quanto precisato dall'Agenzia dell'Entrate - Interpello n. 956-571/2018, mediante una "**Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo**" in forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente singolo o dell'eligenda impresa capogruppo/mandataria di un RTI o della capofila del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete o del GEIE, con la quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo per l'importo complessivo di **€. 32,00** (di cui **€. 16,00** per la domanda di partecipazione a gara di cui al presente punto 25.4.6 ed **€. 16,00** per l'offerta economica e temporale indicata nel successivo punto 27.1), la quale è stata annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo utilizzata (codice numerico a 14 cifre) e la data di acquisto (gg/mm/aaaa).

25.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

25.5.1 Il concorrente deve compilare *on line* il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) strutturato direttamente sul software applicativo SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle **sezioni A e B** per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** [art. 89 del Codice] e anche nelle ipotesi di operatore economico che si trova nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 4, 2° periodo e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle procedure concorsuali ivi previste (nel caso abbia presentato domanda di concordato preventivo di cui agli artt. 161 e 186-*bis*, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e ss.mm.ii.), per il quale è d'obbligo l'**avvalimento** da parte di altro operatore (si rimanda al precedente punto 13.6), si richiede la compilazione della **sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico **ausiliario** e i requisiti speciali di cui è carente il concorrente oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, deve allegare:

1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (ovvero, dichiarazione congiunta di avvalimento da redigere, preferibilmente, mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato **Allegato 3: Dichiarazione congiunta di avvalimento**);
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
5. **PASS**_{OE} di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo all'ausiliario (ottenuto attraverso la registrazione dell'ausiliario al servizio AVCpass di ANAC).

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**":

6. dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliario di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della **sezione D**.

Per il **subappalto** di parte delle lavorazioni in appalto, si precisa quanto segue:

A) In presenza del cd. "**subappalto qualificante**" o "**subappalto necessario**": applicabile agli operatori economici che siano carenti dei requisiti di qualificazione inerenti alle tre categorie scorporabili OS 28 (subappalto ammesso sull'intero importo di categoria) **OS 30** (subappalto ammesso entro il limite del 30% dell'importo di categoria) e **OS 18-A** (subappalto ammesso sull'intero importo di categoria), fermo restando che i requisiti di cui è "carente" il concorrente (da considerare in base all'importo dei lavori delle categorie d'opera per i quali il concorrente dichiara in gara il "futuro subappalto qualificante") dovranno essere necessariamente posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente OG 2 (la classifica della categoria prevalente OG 2 deve coprire sia l'importo della categoria prevalente OG 2 e sia l'importo dei lavori delle categorie d'opera per i quali il concorrente dichiara il "futuro subappalto qualificante"):

- dovrà essere presentata con l'offerta, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita **dichiarazione** attestante che l'operatore economico concorrente (singolo o plurimo, in forma di RTI o di consorzio ordinario o di aggregazione di rete o di GEIE) affiderà **in subappalto**, a impresa/e **qualificata/e**, le lavorazioni relative a una o più delle sopra citate categorie scorporabili (per la/le quale/i il concorrente non è idoneamente qualificato all'esecuzione) poiché lo stesso concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà eseguirle direttamente trattandosi di categorie scorporabili "a qualificazione obbligatoria" [è evidente che nella dichiarazione da rilasciare in gara del futuro "**subappalto qualificante (o necessario)**" il concorrente dovrà anche tenere conto di tutte le eventuali ed ulteriori lavorazioni previste in progetto (rientranti nella categoria prevalente OG 2) per le quali intende attestare di volerle, in tutto o in parte, subappaltare, in quanto non è possibile superare il vincolo della quota massima subappaltabile del 40% (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente OG 2 e delle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A nonché (se ricorre il caso) il vincolo della quota massima subappaltabile del 30% (trenta per cento) della categoria superspecialistica SIOS **OS 30**, così come indicato nelle note della **Tabella 1** riportata nel precedente punto 8.6]; **la mancata presentazione di tale dichiarazione di "futuro subappalto qualificante" ovvero la presentazione di una dichiarazione che comporti il superamento di detti limiti massimi subappaltabili (rispettivamente, del 40% e del 30%) o, comunque, non conforme alla vigente normativa, costituisce motivo di esclusione dalla gara, non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice;**
- pertanto, qualora l'operatore economico (singolo o plurimo, in forma di RTI o di consorzio ordinario o di aggregazione di rete o di GEIE) intenda affidare in subappalto anche lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2, dovrà valutare in quale misura massima possa dichiararne il futuro subappalto sulle restanti due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A, dovendo comunque rispettare la quota massima subappaltabile del **40%** (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente OG 2 e delle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A: per detta dichiarazione si rinvia a tutto quanto specificato al successivo punto B).

B) In presenza del cd. "**subappalto non qualificante**" o "**subappalto non necessario**": applicabile agli operatori economici che siano in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dal presente Disciplinare di gara per poter essere ammesso senza la dichiarazione di "futuro subappalto qualificante" indicato nella precedente lettera **A)**:

- qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicante le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nell'ambito delle categorie di opere elencate nella **Tabella 1** del precedente punto 8.6 e nel rispetto dei limiti massimi di subappaltabilità previsti dalla vigente normativa e, quindi, nel rispetto del vincolo della quota massima subappaltabile del 40% (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente OG 2 e delle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A nonché nel rispetto del vincolo della quota massima subappaltabile del 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori relativo alla categoria scorporabile SIOS **OS 30** [la quota subappaltabile della categoria scorporabile SIOS **OS 30**, ammissibile nella misura massima del **30%** del suo importo, **non è computata** ai fini del raggiungimento del limite complessivo subappaltabile del **40%** (quaranta per cento) del valore della somma degli importi della stessa categoria prevalente OG 2 e delle due categorie scorporabili OS 28 e OS 18-A secondo il combinato disposto dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. "Decreto sblocca cantieri") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55, il tutto comparato con l'art. 1, comma 2, del Decreto MIT 10.11.2016, n. 248 (l'art. 105,

comma 2, del Codice, infatti, si riferisce impropriamente all'importo totale di "contratto" e non tiene conto che in un appalto di lavori pubblici vi può essere, come nel presente appalto, la presenza di una o più categorie scorporabili superspecialistiche SIOS che scontano un proprio autonomo limite di subappaltabilità nella misura del **30%** del loro importo e che non si deve computare con l'altro limite di subappaltabilità del **40%** sopra richiamato applicabile alle categorie NON SIOS);

- la mancata presentazione della "dichiarazione di futuro subappalto" **NON QUALIFICANTE** [per la definizione di "subappalto qualificante" si veda quanto indicato nella precedente lettera **A**)], conforme a tutto quanto sopra ovvero, la presentazione di una "dichiarazione comportante il superamento dei suddetti limiti percentuali di importo dei subappalti" NON QUALIFICANTI e che il concorrente intende subappaltare (limiti percentuali previsti dalle norme sopra citate) non costituisce motivo di esclusione dalla gara, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato (nella prima ipotesi) mentre il subappalto potrà essere successivamente autorizzato entro i limiti massimi di legge (nella seconda ipotesi);

C) Si precisa che **NON OCCORRE** presentare, con la documentazione di gara, alcun DGUE dei futuri subappaltatori (riportante le generalità degli stessi e le loro dichiarazioni del possesso dei requisiti di legge per l'assunzione delle opere in subappalto in caso di aggiudicazione del contratto al concorrente) in quanto:

- in conformità a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato** (riunito in Adunanza Plenaria) con sentenza **n.9/2015 del 07.10.2015** (depositata il 02.11.2015) NON VI È ALCUN OBBLIGO di indicare già in sede di gara il nominativo (le generalità) del subappaltatore anche se la **dichiarazione** di futuro subappalto di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 debba essere presentata necessariamente dal concorrente dovendo qualificarsi, in parte, con i requisiti speciali dell'esecutore subappaltatore [non si devono indicare le generalità del futuro subappaltatore anche nel caso in cui la dichiarazione di futuro subappalto costituisce per il concorrente "**dichiarazione di subappalto qualificante (o necessario)**": si veda la precedente lettera **A**)];
- inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (c.d. "Decreto sblocca cantieri"), convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019 n. 55, fino alla data del 31.12.2020, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, è stata sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, non è prescritto in capo al concorrente (transitoriamente fino al 31.12.2020) di dover indicare in sede di gara la terna dei nominativi dei subappaltatori qualora i **subappalti** dichiarati dal concorrente riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (e, quindi, dichiara di possedere i "requisiti generali" di capacità giuridica a contrattare con gli organi della P.A.), con la compilazione delle **sezioni A - B - C - D**.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» e compila anche:

- la **sezione A – Idoneità**: punto 1 (iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA competente e, per le società cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 23.06.2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220) e, se ed in quanto ammissibile, punto 2 (per le cooperative sociali) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 15.4.1 del presente Disciplinare;
- la **sezione B - Capacità economica e finanziaria**: punto 1a) (appalti pubblici di lavori: riferimento da indicare Attestazione SOA idonea) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 15.4.2 del presente Disciplinare;
- la **sezione C - Capacità tecniche e professionali**: punto 1a) (appalti pubblici di lavori: riferimento da indicare Attestazione SOA idonea) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 15.4.2 del presente Disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

25.6 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE, sotto forma di **dichiarazione sostitutiva** di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "**Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE**", con cui l'operatore **integra il DGUE** presentato sui seguenti punti [**Nota Bene:** qualora il legale rappresentante del concorrente non intenda assumersi la responsabilità amministrativa e penale di dichiarare il possesso dei requisiti generali in capo ai restanti soggetti dell'impresa previsti dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., detti restanti soggetti (in carica e cessati dalla carica) potranno utilizzare l'ulteriore modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "**Allegato 4: Dichiarazione requisiti art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016 (restanti soggetti in carica e cessati dalla carica)**"]:

25.6.1 la forma di partecipazione alla gara da parte del concorrente (singolo o plurimo);

25.6.2 integra il DGUE presentato sui seguenti punti:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (anche mediante il sopralluogo effettuato autonomamente nel futuro sito di cantiere ove si dovranno realizzare i lavori in appalto al fine di effettuare la "presa visione" dei luoghi):
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione di esecuzione dei lavori in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara che il sottoscritto dichiarante legale rappresentante e i soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- dichiara le posizioni aperte c/o INPS /INAIL /Cassa Edile;

Per gli operatori economici ammessi alle procedure concorsuali di cui agli artt. 161 e 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 per i quali vi è la possibilità di presentare offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 (si rimanda al precedente punto 13.6):

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di (ovvero, dal Giudice delegato) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI (o capofila di altra forma di concorrente plurimo: consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE) e che le altre imprese aderenti al raggruppamento RTI (o al soggetto plurimo) non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n.267.

Per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni dell'art. 110, comma 4, 2° periodo e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle procedure concorsuali ivi previste, per i quali occorre avvalimento da parte di altra impresa ausiliaria (si rimanda al precedente punto 13.6):

- in tal caso, poiché **occorre avalimento** da parte di un altro operatore economico qualificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 4, 2° periodo e dal comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [si ricorda che non è comunque ammesso avalimento ai sensi dell' del Codice per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2 e nella categoria scorporabile OS 30, così come indicato nelle note (1) e (5) del precedente punto 8.6, per le ragioni rammentate nel penultimo capoverso del precedente punto 16.10], nella predisposizione del DGUE si dovrà compilare anche la parte II, **sezione C** ed indicare i dati relativi all'impresa **ausiliaria** che avvale il concorrente, così come indicato nel precedente punto 25.5.; anche in tal caso occorre dichiarare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lett. d), del DGUE, di non partecipare alla gara quale mandataria capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI (o capofila di altra forma di concorrente plurimo: consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE) e che le altre imprese aderenti al raggruppamento RTI (o al soggetto plurimo) non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3°, ultimo periodo, del d.p.r. 16.04.2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori, le norme di comportamento del citato Codice, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 360 giorni dell'offerta presentata;
- si impegna, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- elegge domicilio e recapito per la procedura;
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;
- rende le dichiarazioni ai fini della **riduzione** dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; in particolare, le riduzioni percentuali dell'importo da garantire corrispondono ai **requisiti soggettivi** posseduti dal concorrente e che, riassuntivamente, si riportano nel successivo prospetto, con le rispettive percentuali di riduzione:

nr. [1]	condizione (possesso del requisito) [2]	% di riduzione importo [3]
a1)	- Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000	50%
a2)	- Essere una micro/piccola/media impresa o un concorrente plurimo costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% non cumulabile con la riduzione di cui al nr. a1)

a3)	- Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	30% anche cumulabile con la riduzione di cui al nr. a1): riduz. totale 50%+30%
a4)	IN ALTERNATIVA al punto a3): - Possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001	20% anche cumulabile con la riduzione di cui al nr. a1): riduz. totale 50%+20%
a5)	- Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)	15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti
N.B.: ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni percentuali indicate nella colonna [3], la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente		

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire i lavori previsti in contratto e di aver tenuto conto delle condizioni generali e locali di esecuzione dei lavori che hanno permesso di presentare l'offerta tecnico-economica;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri UE, l'indirizzo di posta elettronica ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" (ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del Codice e della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.), la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e di cui al citato Regolamento (CE) n. 2016/679/UE;

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria.

25.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

25.7.1 Il concorrente allega alla documentazione amministrativa da inserire nella **Busta A**:

- a) copia digitale dell'**Attestazione SOA** posseduta dal concorrente ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207, la quale deve essere adeguata, per classifiche e categorie di opere, alle lavorazioni che il concorrente, in forma singola o plurima, intende assumere in proprio;
- b) **PASSO_E** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (ottenuto attraverso la registrazione del concorrente al servizio AVCpass di ANAC);

N.B.: Il **PASS_{OE}** è rilasciato al concorrente dal “**Sistema AVCpass**” dopo che lo stesso avrà ottenuto le proprie “credenziali” nel portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (le istruzioni sono reperibili al link:), in base al quale la Stazione appaltante potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale [ai sensi degli artt. 80 e 83, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere per l’ammissione alla gara secondo quanto prescritto dalle norme di *lex specialis* contenute nel presente Disciplinare di gara.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, obbligati a registrarsi al sistema “**AVCpass**” accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) sopra riportato e seguire le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio **AVCpass** occorre indicare al sistema il CIG della presente procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il sistema rilascia un “**PASS_{OE}**” che deve essere firmato da un legale rappresentante del concorrente, scansionato ed inserito nel sistema SATER nella “**Busta A - Documentazione amministrativa**”. Il documento **PASS_{OE}**, come detto, rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti soggettivi del concorrente da parte della Stazione appaltante. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, produce ed inserisce al sistema SATER un proprio **PASS_{OE}**, secondo le modalità indicate da ANAC nel link sopra indicato. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche si può contattare il Contact-center di ANAC al numero verde gratuito 800-896936 e all’indirizzo PEC istituzionale ANAC ovvero anche usufruendo dell’apposito servizio utilizzando il **modulo di richiesta**.

Il documento **PASS_{OE}** generato dal sistema **AVCpass** comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella “**Busta A - Documentazione amministrativa**” firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa.

Si precisa che il **PASS_{OE}** così generato dovrà riguardare, a seconda delle diverse tipologie di operatori economici concorrenti ammissibili alla gara, i dati e le complete generalità:

- di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., nonché dell’aggregazione di imprese di rete e del GEIE che partecipano alla gara
- del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile) e delle relative consorziate indicate dal concorrente quali assegnatarie ed esecutrici del contratto;
- eventuali imprese ausiliarie (art. 89 del Codice).

In attuazione di quanto previsto dall’A.N.AC. nel n. 165 del 07.10.2015 (che conferma quanto affermato da ex AVCP nel n. 72 del 28.10.2014 riguardante analogo controversia), l’assenza del **PASS_{OE}** nella documentazione trasmessa dal concorrente per l’ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione, il RUP della Stazione appaltante attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di **soccorso istruttorio** (applicando i criteri di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, a cui si rimanda, esplicitati nel precedente punto **24.**) e, pertanto, in tal caso il concorrente soccorso sarà tenuto, a pena di esclusione, nel termine previsto dallo stesso punto **24.**, a reperire il proprio **PASS_{OE}** ed a caricare nel sistema informatico **AVCpass** la documentazione ed i dati idonei affinché questa Stazione appaltante possa effettuare le verifiche previste dalla legge.

Pertanto, la mancata allegazione del **PASS_{OE}** o la presentazione di un **PASS_{OE}** non conforme comporta l’obbligo per il concorrente di regolarizzare e di presentare il **PASS_{OE}** nel rispetto del termine sopra indicato assegnato dal RUP, pena l’esclusione dalla gara.

- c) nel caso in cui il concorrente ricorra all’**avalimento** ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente **deve allegare** anche il **PASS_{OE}** relativo all’operatore economico **ausiliario**, ottenuto attraverso la registrazione dell’ausiliario stesso al servizio AVCpass di ANAC [anche in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio indicata nel precedente punto b), nel rispetto dei termini di tempo ivi indicati];
- d) nel caso l’offerta sia stata presentata da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane o da un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, si dovrà trasmettere anche il **PASS_{OE}** relativo alla/alle **impresa/e consorziate/e** che è/sono stata/e indicata/e

nell'offerta come **assegnataria/e** delle prestazioni previste in contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto a favore del consorzio stesso, ottenuto attraverso la registrazione dell'assegnatario consorziato al servizio AVCpass di ANAC [anche in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio indicata nel precedente punto b), nel rispetto dei termini di tempo ivi indicati];

- e) documento a comprova della presentazione della **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice (cauzione definitiva); ai sensi del citato art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime [per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si rimanda alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.05.2003) ed al (pubblicato nella G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238).

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria con importo in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

- f) copia conforme della certificazione o di altra documentazione idonea a comprovare le situazioni ed i fatti che giustificano la riduzione dell'importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;
- g) ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo di gara** a favore dell'ANAC ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
- h) in caso di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e della domanda di partecipazione da parte di un **procuratore** del legale rappresentante dell'operatore economico, si deve allegare copia conforme all'originale della procura notarile dalla quale siano rilevabili gli idonei poteri di firma in capo al procuratore firmatario;

25.7.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI (RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE)

Le dichiarazioni indicate nel presente paragrafo 25.7.2 sono sottoscritte secondo le modalità indicate nel precedente punto 25.4.5.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (capogruppo) per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o in GEIE.

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o i GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo mandatario per gli RTI e di capofila per i consorzi ordinari ed i GEIE;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari o ai GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria (capofila) che stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese mandanti/consorziate/in GEIE;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in GEIE.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di opere o delle parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria capogruppo (capofila) con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni indicate nel presente paragrafo 25.7.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

26. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

26.1 La **"Busta B - Offerta tecnica"** deve contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione tecnica di seguito indicata.

Con riferimento ai n. 3 (tre) **criteri di valutazione** dell'offerta tecnica di **natura qualitativa** [criteri variabili di valutazione di natura "Discrezionale "D"] indicati nella **Tabella "A"** riportata nel successivo punto 28.3 e, di conseguenza, con riferimento ai relativi sub-criteri ivi indicati [criterio di valutazione **A1**: **"MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE MONUMENTALI E DI SALVAGUARDIA**

DELL'EDIFICIO", criterio di valutazione A2: "GESTIONE DEL CANTIERE E AMBIENTALE" e criterio di valutazione A3: "ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE"] e, di conseguenza, con riferimento ai n. 3 (tre) **sub-criteri** A.1.1, A.1.2 del **criterio A1** e ai n. 2 (due) **sub-criteri** A.2.1 e A.2.2 del **criterio A2** (il **criterio A3** non è suddiviso in sub-criteri), la **documentazione** da produrre dal concorrente con l'**OFFERTA TECNICA** deve rispettare i requisiti di seguito indicati e dovrà essere sarà costituita dagli elaborati qui nel seguito specificati.

Le **proposte migliorative** per il **criterio A1** e per i suoi tre sub-criteri A.1.1, A.1.2, così come le **soluzioni progettuali** che saranno proposte per il **criterio A2** e per i suoi due sub-criteri A.2.1 e A.2.2, sulla base dei quali si effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica, devono essere corredate da un **progetto** di grado "**esecutivo**" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Le **proposte migliorative** per il **criterio A3**, sulla base dei quali si effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica, devono essere corredate da una specifica **relazione tecnica**, secondo quanto più dettagliatamente nel seguito esplicitato.

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** proposte dal concorrente non devono comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione appaltante e, quindi, devono essere compensate all'appaltatore unicamente con il corrispettivo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata ed inserita nella "**Busta C - Offerta economica e temporale**": le proposte/soluzioni migliorative offerte, cioè, sono incluse nell'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel punto **8.**, sottopunto 8.2, e saranno remunerate all'appaltatore solo ed esclusivamente con l'opportuna calibrazione ("riduzione") del ribasso unico percentuale che ogni concorrente deve offrire su detto importo e, quindi, in questo senso, si devono ritenere **a costo zero** per la Stazione appaltante committente non potendo in alcun modo incrementare l'importo contrattuale derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto su detto importo dei lavori posto a base di gara.

Tutti gli elaborati progettuali presentati devono essere firmati dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente [o da un suo procuratore avente idonei poteri di firma (in tal caso con la documentazione di gara si dovrà allegare anche la procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma)] e da almeno un **professionista abilitato** alla professione ai sensi di legge (iscritto al relativo Albo o Ordine professionale) il quale, ai fini dell'appalto in oggetto, non assume il ruolo di operatore economico contraente nei confronti della Stazione appaltante: il professionista che sottoscrive gli elaborati, cioè, non assume il ruolo di progettista incaricato dalla Stazione appaltante e con essa non ha alcun rapporto negoziale, essendo detto rapporto di natura esclusivamente privatistica fra il tecnico e l'operatore economico concorrente; pertanto, sarà solo il concorrente aggiudicatario del contratto che avrà un vincolo negoziale con il progettista che ha firmato o che firmerà gli elaborati di progetto esecutivo relativi alle proposte/soluzioni migliorative e, quindi, nessun compenso professionale sarà dovuto dalla Stazione appaltante al tecnico progettista per lo studio di dette migliorie.

Nel caso di **concorrenti plurimi** (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE), l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 25.4.5.

Il **progetto esecutivo** che il concorrente produrrà con l'offerta tecnica dovrà essere completo o, qualora ricorra il caso, integrativo del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli Enti preposti. Sono ammesse, pertanto, solo le cd. "proposte (o soluzioni) migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità [anche per il rispetto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che differenzia la "proposta/soluzione migliorativa" (che può sempre e liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico senza che sia necessaria alcuna predeterminazione nel bando di gara dei "requisiti minimi" da rispettare dalla stessa, ma per la quale rimane comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla stazione appaltante), dalle cd. "varianti migliorative" vere e proprie che possono apportare modifiche al progetto posto a base di gara dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e che, per tale ragione, necessitano di una preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara attraverso l'individuazione e la predeterminazione dei relativi "requisiti minimi" da rispettare].

Al fine di una esaustiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle proposte migliorative e delle soluzioni progettuali proposte con l'offerta tecnica in relazione ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione

indicato nel successivo punto 28.3, la **Busta B - Offerta tecnica** dovrà contenere la seguente documentazione esplicativa:

1. Relazione illustrativa

La relazione illustrativa dovrà essere redatta per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione in formato A4 di non oltre 4 pagine fronte /retro indicativamente con carattere tipo Arial 11 - interlinea 1,5 - margini 2 cm, e dovrà descrivere dettagliatamente la proposta/soluzione offerta e dovrà contenere il confronto tra la proposta migliorativa e il progetto esecutivo in gara, sottolineando e mettendo in risalto gli aspetti migliorativi oggetto di proposta.

2. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici dovranno descrivere in modo esecutivo tutte le caratteristiche della proposta (piante, prospetti, sezioni, etc.) e particolari costruttivi redatti in idonea scala; la scala di rappresentazione grafica è libera secondo le vigenti norme UNI

3. Relazioni di calcolo

Relazioni di calcolo atte a rendere esecutive le migliori proposte;

4. Capitolato tecnico

Il capitolato tecnico dovrà contenere l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle integrazioni tecniche proposte;

5. Scheda/e tecniche dei materiali

La/e scheda/e tecniche dei materiali atte a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti nel capitolato tecnico e la miglioria proposta. Le proposte che prevedano installazione di apparecchi e impianti aggiuntivi devono essere corredate di schede tecniche e delle prestazioni proposte e dovranno indicare chiaramente i tempi di manutenzione e di esaurimento dei componenti.

6. Descrizione completa delle voci delle lavorazioni elementari: si sottolinea che in questo elaborato non si devono in alcun modo indicare i prezzi unitari di progetto (in caso contrario l'offerta tecnica sarà esclusa dalla gara, non potendo conoscere in questa fase di valutazione dell'offerta tecnica gli aspetti economici), ma si devono riportare solo le descrizioni complete delle voci dei lavori elementari da realizzare che vanno a costituire il computo metrico (non estimativo) da inserire nella **Busta B - Offerta tecnica** riportante le sole quantità delle stesse voci elementari: i **prezzi unitari** delle proposte/soluzioni migliorative, infatti, andranno inseriti esclusivamente all'interno della **Busta C - Offerta economica e temporale** mediante l'elaborato di progetto esecutivo denominato "Elenco dei prezzi unitari";

7. Computo metrico (non estimativo): si sottolinea che in questo elaborato non si devono in alcun modo indicare i prezzi unitari di progetto per le stesse ragioni indicate al precedente punto 6. (in caso contrario l'offerta tecnica sarà esclusa dalla gara, non potendo conoscere in questa fase di valutazione dell'offerta tecnica gli aspetti economici), ma solo la descrizione ridotta delle voci dei lavori elementari con le quantità previste per l'esecuzione delle migliorie; la stima delle proposte/soluzioni migliorative, infatti, andrà inserita esclusivamente all'interno della **Busta C - Offerta economica e temporale** mediante l'elaborato di progetto esecutivo denominato "Computo metrico estimativo";

8. Proposta di aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto esecutivo posto a base di gara di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii., in relazione alle proposte/soluzioni migliorative presentate;

9. Proposta di aggiornamento del Piano di manutenzione dell'opera di progetto esecutivo posto a base di gara di cui all'art. 33 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in relazione alle proposte/soluzioni migliorative presentate.

Non saranno valutati eventuali elaborati progettuali non firmati da professionista abilitato ai sensi di legge.

Quanto proposto deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, nel progetto e nell'ulteriore documentazione di progetto esecutivo posto a base di gara. Le parti che non rispettano dette caratteristiche non saranno valutate.

L'appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con la propria offerta tecnica a sua cura e spese e, quindi, senza ulteriori oneri finanziari e materiali per il Comune di San Leo.

Segreti tecnici e commerciali: fatta salva la disciplina prevista dalla legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del Codice inerente l'**"Accesso agli atti e riservatezza"**, l'offerta tecnica potrà essere corredata da motivata e comprovata dichiarazione resa da un soggetto munito di idonei poteri di firma (legale rappresentante o suo procuratore) mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per

le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e dell'art. 24, comma 6, della legge 07.08.1990, n. 241, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa tacitamente in senso favorevole all'accesso a tutti i dati relativi all'offerta tecnica. Il concorrente deve, pertanto, dichiarare espressamente quali informazioni voglia **escludere** dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, indicandone dettagliatamente il motivo e la ragione che giustifichi ciò. In caso di diniego al diritto di accesso è, quindi, necessario specificare con chiarezza le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale, precisando anche il documento e le pagine dell'offerta tecnica cui si riferisce l'interdizione. La dichiarazione di diniego all'accesso deve essere inserita nella **"Busta B - Offerta tecnica"**. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Nella **"Busta B - Offerta tecnica"** non devono essere in alcun modo inseriti elementi di offerta di **natura economica** che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica da doversi solo ed esclusivamente inserire nella **"Busta C - Offerta economica e temporale"**, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara. In particolare, **tutta la documentazione inserita nella "Busta B - Offerta tecnica" non dovrà contenere né il Computo metrico estimativo, né l'Elenco dei prezzi unitari e né il Quadro tecnico-economico del progetto riguardante le proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica e né elementi che possano fare risalire alla parte economica delle proposte/soluzioni migliorative offerte, pena l'esclusione dalla gara per la perdita di segretezza dell'offerta economica.**

MODALITÀ DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** che saranno proposte dal concorrente, sulla base delle quali la Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dell'**OFFERTA TECNICA** relativamente a detti criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica stessa, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- Criterio A1: **MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE MONUMENTALI E DI SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO:**

- **Sub-criterio A.1.1:** *Soluzioni migliorative degli aspetti qualitativi e funzionali dell'edificio (soluzione tecniche per il restauro, finiture, materiali, corpi illuminanti, pavimenti e radiatori)*

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** avanzate in relazione al sub-criterio A.1.1 dovranno permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare i seguenti elementi ed aspetti della proposta formulata (da esplicitare in specifici elaborati di progetto esecutivo quali, almeno, una **relazione tecnica** eventualmente accompagnata da elaborati grafici esplicativi non obbligatori):

- dovranno essere avanzate proposte che privilegino soluzioni tecnico realizzative e qualitative che valorizzino le caratteristiche storiche dell'edificio;
- dovrà essere presentata per ogni proposta migliorativa avanzata relativamente al presente sub-criterio A.1.1, una **scheda descrittiva** della miglioria, eventualmente integrata con dépliant, schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni e qualsiasi altro materiale ritenuto idoneo all'individuazione della miglioria.

Pertanto, il concorrente, unitamente agli **elaborati di progetto esecutivo** da produrre come in precedenza specificati, deve altresì elaborare e presentare con l'offerta tecnica la suindicata documentazione relativa al presente sub-criterio A.1.1.

Documentazione integrativa "generica" presentata dal concorrente che non chiarisce il miglioramento proposto rispetto alle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e, quindi, alla stessa documentazione non sarà attribuito alcun punteggio.

- **Sub-criterio A.1.2:** *Proposte atte a migliorare le opere impiantistiche e di riqualificazione energetica previste.*

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** avanzate in relazione al sub-criterio A.1.3 dovranno permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare i seguenti elementi ed aspetti della proposta formulata (da esplicitare in specifici elaborati di progetto esecutivo quali, almeno, una **relazione tecnica** accompagnata da elaborati grafici esplicativi obbligatori):

- l'ottimizzazione e l'implementazione della rete impiantistica esistente e/o prevista nel progetto esecutivo approvato e posto a base di gara;
- la scelta delle macchine e delle apparecchiature al fine di diminuire i costi di manutenzione e di gestione dell'immobile e di migliorare l'efficienza energetica complessiva;
- il miglioramento del sistema di gestione e controllo al fine di agevolare la supervisione di tutti i parametri termo-igrometrici all'interno delle zone comuni (temperatura e umidità dell'aria, portata dell'aria di ricambio, ecc..), possibilmente anche da remoto.
- la riduzione dei carichi termici estivi anche con l'utilizzo di sistemi motorizzati e automatizzati in funzione della radiazione solare percepita.

Le proposte migliorative saranno valutate, inoltre, alla luce della ridotta invasività degli attraversamenti delle strutture dell'immobile esistente, della compatibilità con il contesto architettonico, della facilità di manutenzione e gestione e della ispezionabilità.

Pertanto, il concorrente, unitamente agli **elaborati di progetto esecutivo** da produrre come in precedenza specificati, deve altresì elaborare e presentare con l'offerta tecnica la suindicata documentazione relativa al presente sub-criterio A.1.2.

Documentazione integrativa "generica" presentata dal concorrente che non chiarisce il miglioramento proposto rispetto alle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e, quindi, alla stessa documentazione non sarà attribuito alcun punteggio.

- Criterio **A2: GESTIONE DEL CANTIERE E AMBIENTALE:**

- Sub-criterio A.2.1: **Miglioramento dell'impatto estetico e tecnico funzionale delle parti esterne dell'allestimento di cantiere.**

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** avanzate in relazione al sub-criterio A.2.1 dovranno permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare i seguenti elementi ed aspetti della proposta formulata (da esplicitare in specifici elaborati di progetto esecutivo quali, almeno, una **relazione tecnica** accompagnata da **elaborati grafici** esplicativi obbligatori):

- dovrà essere presentata una **soluzione progettuale** relativa alla fase di esecuzione dei lavori che riesca a mitigare l'impatto estetico e tecnico funzionale dei lavori da eseguire sul contesto urbano e sul lato prospiciente la piazza Dante Alighieri, con particolare riferimento alla recinzione e al ponteggio.

Pertanto, il concorrente, unitamente agli **elaborati di progetto esecutivo** da produrre come in precedenza specificati, deve altresì elaborare e presentare con l'offerta tecnica la suindicata documentazione relativa al presente sub-criterio A.2.1.

Documentazione integrativa "generica" presentata dal concorrente che non chiarisce il miglioramento proposto rispetto alle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e, quindi, alla stessa documentazione non sarà attribuito alcun punteggio.

- Sub-criterio A.2.2: **Misure per ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante.**

Le **proposte migliorative** e le **soluzioni progettuali** avanzate in relazione al sub-criterio A.2.2 dovranno permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare i seguenti elementi ed aspetti della proposta formulata (da esplicitare in specifici elaborati di progetto esecutivo quali, almeno, una **relazione tecnica** eventualmente accompagnata da **elaborati grafici** esplicativi **non obbligatori**):

- dovrà essere presentata una **soluzione progettuale** relativa alla fase di esecuzione dei lavori che ottimizzi la **periodicità** con cui verrà gestito l'allontanamento del materiale di risulta e le misure per migliorare l'impatto sul contesto urbano;
- il concorrente dovrà elaborare una **relazione tecnica** nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale, per la gestione dei rifiuti da cantiere, per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere;

- in particolare, con la **relazione tecnica** da produrre si dovrà descrivere:
 - gli accorgimenti per l'attività di demolizione selettiva e di riciclaggio dei rifiuti;
 - le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento, ecc.;
 - le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi;
 - le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (es.: lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, ecc.);
 - la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso.

Pertanto, il concorrente, unitamente agli **elaborati di progetto esecutivo** da produrre come in precedenza specificati, deve altresì elaborare e presentare con l'offerta tecnica la suindicata documentazione relativa al presente sub-criterio A.2.2.

Documentazione integrativa "generica" presentata dal concorrente che non chiarisce il miglioramento proposto rispetto alle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e, quindi, alla stessa documentazione non sarà attribuito alcun punteggio.

- Criterio **A3: ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE:**

- **Non sono previsti sub-criteri del criterio A3:** il punteggio assegnabile riguarderà il "Servizio aggiuntivo proposto a titolo gratuito di miglioramento del periodo di garanzia e/o delle caratteristiche delle garanzie".

Le **proposte migliorative** avanzate in relazione al criterio **A3** dovranno permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare i seguenti elementi ed aspetti della proposta formulata (da esplicitare in specifici elaborati di progetto esecutivo quali, almeno, una **relazione tecnica** eventualmente accompagnata da elaborati grafici esplicativi non obbligatori):

- il prolungamento del **periodo di garanzia** delle installazioni eseguite e/o di miglioramento delle caratteristiche di tutela offerte;
- Il concorrente, per le garanzie che intende prolungare, deve specificare in una specifica **relazione tecnica**, eventualmente accompagnata da **elaborati grafici** qualora occorrono per far comprendere alla Commissione giudicatrice a quale impianto l'estensione della garanzia proposta si riferisca (detti elaborati grafici non sono obbligatori), la durata e le caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera ed alle procedure di manutenzione.

Pertanto, il concorrente, unitamente agli **elaborati di progetto esecutivo** da produrre come in precedenza specificati, deve altresì elaborare e presentare con l'offerta tecnica la suindicata documentazione relativa al presente criterio **A3**.

Documentazione integrativa "generica" presentata dal concorrente che non chiarisce il miglioramento proposto rispetto alle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e, quindi, alla stessa documentazione non sarà attribuito alcun punteggio.

27. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Nella "Busta C - Offerta economica e temporale" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati, che dovranno essere caricati sulla piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa ():

- 27.1 Dichiarazione di "**OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**", in bollo nella misura di €. 16,00 (l'apposizione del bollo dovrà essere effettuata seguendo le istruzioni riportate nel precedente punto 25.4.6), redatta preferibilmente utilizzando e caricando a sistema SATER la scansione del modello denominato "**Allegato OFF: Dichiarazione di offerta economica - Costi manodopera e sicurezza aziendale**", il quale deve essere preventivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma).

In particolare l'**OFFERTA ECONOMICA** consiste in una **dichiarazione** contenente l'indicazione del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente [con al massimo **n. 3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola], espresso in cifre e in lettere, applicabile indistintamente a tutti i prezzi unitari delle voci elementari dei lavori previsti nel progetto posto a base di gara ed inclusi nell'Elenco dei prezzi unitari di progetto e, di conseguenza, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo dei lavori "a misura" posto a base di gara di **€. 390.000,00** (costi della sicurezza ed I.V.A. di legge esclusi) indicato al precedente punto 8.2, mentre l'**OFFERTA TEMPORALE** consiste in una **dichiarazione** contenente l'indicazione della **riduzione percentuale** offerta dal concorrente [con al massimo **n. 2 (due) cifre decimali** dopo la virgola], espresso in cifre e in lettere, applicabile alla durata di esecuzione dei lavori prevista nel progetto posto a base di gara [riduzione percentuale offerta sul termine di tempo utile di progetto per l'esecuzione dei lavori, stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto in **n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori] indicata al precedente punto 9.7.

In relazione all'**OFFERTA ECONOMICA** si precisa che:

- sono inammissibili le **offerte economiche** che superino l'importo dei lavori posto a base di gara di **€.390.000,00** indicato al precedente punto 8.2 (e che, quindi, siano in aumento rispetto tale importo): in tal caso, l'offerta sarà esclusa dalla gara;
- sono ammissibili le **offerte economiche** presentate con importo **alla pari** rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara di **€. 390.000,00** indicato al punto 8.2 (senza ribasso percentuale economico) e, quindi, con importo offerto che eguaglia il valore posto a base di gara: in tal caso, all'offerta economica verrà attribuito il punteggio **0 (zero)** ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come indicato nel successivo punto 28.6, a cui si rimanda.
- per il punteggio di "natura quantitativa" (non discrezionale) da attribuire dalla Commissione giudicatrice alle offerte economiche in gara, nel caso in cui il ribasso unico percentuale sia stato indicato dal concorrente con più di tre cifre decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte, con troncamento dei decimali in eccesso (non si effettua alcun arrotondamento per difetto o per eccesso rispetto al valore medio del "5" della quarta cifra dopo la virgola)
- in caso di discordanza tra il ribasso unico percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il valore indicato in lettere;
- qualora l'offerta economica, dovendo essere indicata come un "ribasso percentuale" e sia preceduta dal segno negativo « - » (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo (che corrisponde ad un valore positivo) e, quindi, l'offerta viene considerata in ogni caso come di "ribasso percentuale";
- l'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve e né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

In relazione all'**OFFERTA TEMPORALE** si precisa che:

- sono inammissibili le **offerte temporali** plurime, condizionate o che **superino** il termine utile di tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori, previsto in **n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, indicato al punto 9.7 (non sono ammesse offerte temporali in aumento): in tal caso, l'offerta sarà esclusa dalla graduatoria di gara.
- sono ammissibili le **offerte temporali** presentate con importo **alla pari** rispetto al termine utile di tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori, previsto in **n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, indicato al punto 9.7 (senza riduzione percentuale temporale) e, quindi, con tempi di durata dei lavori che eguagliano il valore posto a base di gara: in tal caso, all'offerta temporale verrà attribuito il punteggio **0 (zero)** ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come indicato nel successivo punto 28.6, a cui si rimanda.
- la riduzione percentuale che il concorrente può offrire sulla durata di esecuzione dei lavori (includendovi anche le eventuali migliorie proposte dal concorrente con la propria offerta) **non potrà essere superiore** al **20%** (venti per cento) = 1/5 del tempo utile previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; qualora il concorrente abbia indicato un riduzione percentuale temporale superiore al 20% (venti per cento), sarà considerato un mero errore materiale e, pertanto, l'offerta temporale si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima del 20%;
- per il punteggio di "natura quantitativa" (non discrezionale) da attribuire dalla Commissione giudicatrice alle offerte temporali in gara, nel caso in cui la riduzione percentuale temporale sia stata indicata dal concorrente con più di due cifre decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 2 (due) cifre decimali scritte, con troncamento dei decimali in eccesso;

- qualora la durata utile offerta dal concorrente per l'esecuzione dei lavori (derivante dall'applicazione della riduzione percentuale offerta al termine di tempo utile previsto in progetto) comporti un valore frazionario di giorno (frazione di giorno), la durata in giorni per ultimare i lavori (incluse le eventuali migliorie di esecuzione dei lavori proposte dal concorrente con la propria offerta tecnica) viene arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore per qualsiasi valore frazionario, anche se la prima cifra dopo la virgola è compresa tra 1 e 4, non valendo in questo caso la regola di arrotondamento per eccesso rispetto al valore medio del 5.

NOTA BENE:

- in ogni caso, si sottolinea e si stabilisce che l'attribuzione del punteggio alle offerte di **riduzione percentuale temporale** rispetto al punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice indicato nella **Tabella "A"** riportata nel successivo punto 28.3, terrà unicamente conto del calcolo matematico del coefficiente C_{Ti} effettuato secondo la **formula "bilineare"** riportata nel successivo punto 28.6: pertanto, l'attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice non terrà conto del sopra indicato arrotondamento per eccesso della data di scadenza giornaliera (termine ultimo) in cui il concorrente dovrà, secondo la propria offerta "arrotondata" per eccesso, dare ultimati i lavori, ma solo il valore matematico del coefficiente C_{Ti} richiamato nel successivo punto 28.6.
- in caso di discordanza tra la riduzione percentuale temporale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale il valore indicato in lettere;
- qualora l'offerta sia indicata come di riduzione percentuale e sia preceduta dal segno negativo « - » (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo (che corrisponde ad un valore positivo) e, quindi, l'offerta viene considerata in ogni caso come di "riduzione percentuale temporale".

L'**offerta economica e temporale** deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 25.4.5.

27.2 Dichiarazione relativa ai "**COSTI DELLA MANODOPERA**" e ai "**COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA**" rapportati all'importo e alle caratteristiche dei lavori in appalto, in bollo nella misura di **€. 16,00** (da versare seguendo le istruzioni indicate nel precedente punto 25.4.6), redatta preferibilmente utilizzando e caricando a sistema SATER la scansione dello stesso modello indicato al precedente punto 27.1 denominato "**Allegato OFF: Dichiarazione di offerta economica - Costi manodopera e sicurezza aziendale**", il quale deve essere preventivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore); tale dichiarazione è prescritta dal combinato disposto dell'**art. 95**, comma 10 e dell'**art. 97**, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché dell'**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii..

In particolare, il concorrente deve attestare i propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.: per cui occorre dichiarare l'importo complessivo stimato dal concorrente dei propri "**COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA**" in relazione alle caratteristiche e all'importo dei lavori in appalto [l'importo da dichiarare dei costi aziendali relativi alla sicurezza interna dovrà, evidentemente, essere rapportato all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'**art. 97**, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.].

I costi aziendali interni della sicurezza non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico concorrente.

Inoltre, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 23, comma 16 - 30, commi 3 e 4 - 95, comma 10 - 97 comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente deve dichiarare sempre nel suddetto modello denominato **Allegato OFF** che nella formulazione dell'**offerta economica** per l'esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell'individuazione del ribasso unico percentuale offerto applicabile indistintamente a tutte le voci delle lavorazioni incluse nell'Elenco dei prezzi unitari posto a base di gara) ha tenuto conto dei propri "**COSTI DELLA MANODOPERA**" rapportati alle caratteristiche e all'importo dei lavori in appalto e che gli stessi costi sono stati ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.

Il concorrente deve altresì dare atto nella suddetta dichiarazione di ben conoscere che l'importo dei "**COSTI DELLA MANODOPERA**" potrà essere tenuto in considerazione dalla Stazione appaltante per verificare la congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'**art. 95**, comma 10, ultimo periodo e dell'**art. 97**, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

N.B.: la Stazione appaltante, pertanto, si riserva in sede di gara di ammettere le offerte economiche pervenute dai concorrenti che non siano state redatte utilizzando il citato **modello** predisposto da questa Stazione

appaltante denominato **Allegato OFF** ma solo qualora la dichiarazione inserita nella **Busta C - Offerta economica e temporale** contenga tutti gli elementi essenziali di natura economica riportati in detto modello **Allegato OFF**, inclusa l'indicazione degli importi economici da dichiarare obbligatoriamente, almeno nell'indicazione in lettere.

27.4 La dichiarazione relativa ai **“Costi della manodopera”** e ai **“Costi aziendali interni della sicurezza”**, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 25.4.5.

27.5 Qualora il concorrente abbia aderito alla richiesta di avanzare, con la propria offerta tecnica inserita nella **“Busta B - Offerta tecnica”**, **“proposte migliorative”** riguardanti i **criteri** e i relativi **sub-criteri** indicati nel precedente punto **26**, oggetto di valutazione e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice così come indicato nel successivo punto 28.3 [sub-criteri indicati nei punti A.1.1 e A.1.2 (relativi al criterio di valutazione del “MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI”) nonché nei punti A.2.1 e A.2.2 (relativi al criterio di valutazione del “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE”), nella **“Busta C – Offerta economica e temporale”** si dovrà altresì inserire, a **pena di esclusione**, la seguente ulteriore documentazione:

a) **Elenco dei prezzi unitari** delle proposte migliorative e delle soluzioni progettuali migliorative che il concorrente ha previsto di realizzare con la propria offerta tecnica (vedi i sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1 e A.2.2.) che riporti la descrizione completa e dettagliata delle voci elementari delle proposte e dei lavori previsti nell'offerta tecnica, con il proprio prezzo unitario;

b) **Computo metrico estimativo** delle proposte migliorative e delle soluzioni progettuali migliorative che il concorrente ha previsto di realizzare con la propria offerta tecnica (vedi i sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1 e A.2.2.), comprendente la descrizione delle voci elementari delle proposte e dei lavori previsti nell'offerta tecnica e da eseguire dal concorrente in caso di aggiudicazione dell'appalto [eventualmente la descrizione potrà anche essere sommaria, dovendo comunque riportare la descrizione completa delle migliorie da realizzare nell'Elenco dei prezzi unitari di cui alla precedente lettera a)], le corrispondenti quantità previste ed i relativi prezzi unitari applicabili: con il Computo metrico estimativo si deve determinare la stima dell'importo dei lavori concernenti le suindicate proposte/soluzioni migliorative che, in caso di aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente, dovranno essere realizzate dallo stesso senza alcun aumento di spesa per la Stazione appaltante (essendo tali proposte/soluzioni migliorative comprese nel prezzo contrattuale offerto dal concorrente sulla base del ribasso unico percentuale oggetto di offerta richiamato al precedente punto 27.1).

27.6 Ai sensi dell', del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potranno essere regolarizzate con la procedura di **“soccorsu istruttorio”** la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'**offerta economica** (incluse le carenze relative ai “costi aziendali interni della sicurezza” e ai “costi della manodopera” indicati al precedente punto 27.2 e le carenze relative all'Elenco dei prezzi unitari e al Computo metrico estimativo dei lavori da realizzare per le proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica), ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli **elementi inessenziali** dell'offerta economica stessa, i quali, se regolarizzati o se oggetto di richiesta di chiarimento dalla Commissione giudicatrice, non vadano ad alterare la **“par condicio”** fra i concorrenti in gara.

28. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice, sulla base dei criteri/elementi di valutazione delle offerte e dei relativi fattori ponderali (“pesi” o “punteggi” comunque denominati) stabiliti dalla Stazione appaltante, indicati nel successivo punto 28.3.

L'offerta economicamente più vantaggiosa che si aggiudicherà il contratto sarà valutata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, la quale proporrà la graduatoria finale di gara alla Stazione appaltante committente che provvederà poi alla formale aggiudicazione.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale presentata dal concorrente *i-esimo* (cifra massima assegnabile al concorrente in relazione ai criteri e ai sub-criteri di valutazione delle offerte stabiliti nella **Tabella “A”** del successivo punto 28.3 al fine di attribuire i relativi punteggi) è pari a **100 (cento) punti**.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico e temporale) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà effettuata in base ai seguenti

punteggi massimi attribuibili al concorrente *i-esimo* (la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economico/temporale che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ammesse in gara ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice qualora il numero di tali offerte **sia pari o superiore a tre**; nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano **inferiori a tre**, troverà applicazione l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice e, quindi, la Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa).

	punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TEMPORALE	10 +20
totale punti massimi assegnabili	100

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

28.1 Criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA (elementi di natura qualitativa) e criteri di assegnazione del punteggio - Punteggio max. attribuibile

Il punteggio relativo all'OFFERTA TECNICA è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (cd. "elementi variabili di valutazione") elencati nella **Tabella "A"** del successivo punto 28.3, nella quale sono anche indicati i corrispondenti **punti massimi** assegnabili dalla Commissione di gara per ognuno di detti criteri di valutazione; inoltre, nella stessa **Tabella "A"** viene indicato che i punti assegnabili dalla Commissione di gara ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono di natura qualitativa e, quindi, sono classificati nella colonna di dx della stessa **Tabella "A"** come criteri "**Discrezionali (D)**".

In particolare:

- nella colonna identificata dalla denominazione "*punti (D)*" della **Tabella "A"** del successivo punto 28.3 vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**" max. di natura qualitativa assegnabili ad ogni offerta tecnica sul singolo elemento (criterio) di valutazione, vale a dire il punteggio assegnabile dalla Commissione di gara ad ogni offerta tecnica in gara in relazione al singolo criterio di valutazione dell'offerta stessa (nel rispetto del punteggio max. previsto per ogni criterio di valutazione), il quale dovrà essere definito sulla base di un *coefficiente moltiplicativo* (con valore variabile tra 0 ed 1) che ogni commissario deve "discrezionalmente" stabilire sulla base dei "**criteri motivazionali**" indicati nel successivo punto 28.3 e delle corrispondenti caratteristiche qualitative dell'offerta tecnica da valutare (il *coefficiente moltiplicativo* del punteggio max. assegnabile ad ogni elemento di valutazione della singola offerta tecnica si determinerà mediante la media matematica dei valori dei *tre coefficienti moltiplicativi* individuati discrezionalmente da ognuno dei tre commissari).

Pertanto, l'attribuzione del punteggio all'OFFERTA TECNICA da parte della Commissione di gara relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa [sulla base dei "criteri" e dei relativi "sub-criteri" elencati nella **Tabella "A"** del successivo punto 28.3] sarà effettuato sulla base degli elementi discrezionali di valutazione delle OFFERTE TECNICHE riportati nella stessa **Tabella "A"**, così come rilevabili dalla **documentazione presentata** dal concorrente con la propria offerta tecnica (documentazione da redigere nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 26.).

28.2 Criteri di assegnazione del punteggio all'OFFERTA ECONOMICA e all'OFFERTA TEMPORALE (elementi di natura quantitativa) - Punteggio max. attribuibile

Il punteggio relativo all'OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE è attribuito sulla base dei criteri elencati nella **Tabella "A"** del successivo punto 28.3, nella quale sono anche indicati i corrispondenti **punti massimi** assegnabili dalla Commissione giudicatrice per ognuno di detti criteri; inoltre, nella stessa **Tabella "A"** viene indicato che i punti assegnabili dalla Commissione di gara ai criteri di valutazione dell'offerta economica e temporale sono di natura quantitativa e, quindi, sono classificati nella colonna di dx della **Tabella "A"** come criteri "**Quantitativi (Q)**".

In particolare:

- nella colonna identificata dalla denominazione "*punti (Q)*" della **Tabella "A"** del successivo punto 28.3 vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**" max. di natura quantitativa assegnabili ad ogni offerta economica e temporale

sull'elemento "prezzo" e "riduzione del tempo" di esecuzione dei lavori, vale a dire il punteggio assegnabile dalla Commissione giudicatrice ad ogni offerta economica e temporale in gara in relazione al singolo "parametro" (criterio) quantitativo dell'offerta stessa (nel rispetto del punteggio max. previsto per ogni criterio di attribuzione del punteggio), il quale dovrà essere definito sulla base di una *formula matematica* nel seguito esplicitata (formula "lineare" per l'offerta economica e formula "bilineare" per l'offerta temporale).

Pertanto, l'attribuzione del punteggio all'**OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE** da parte della Commissione di gara relativamente agli elementi di valutazione di natura quantitativa [sulla base dei "criteri" elencati nella **Tabella "A"** del successivo punto 28.3] sarà effettuato sulla base di *formule matematiche* prestabilite nel seguito (e, quindi, non vi sarà alcuna discrezionalità da parte della Commissione nell'attribuzione del punteggio) sulla base della **documentazione presentata** dal concorrente con la propria offerta economica e temporale (offerta da redigere nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 27.).

28.3 TABELLA "A" relativa ai criteri di assegnazione del punteggio all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale - Punteggi max. attribuibili

Qui di seguito si riporta la **Tabella "A"** dei "criteri di valutazione discrezionali" delle **offerte tecniche** nonché dei "criteri quantitativi" di attribuzione dei punteggi alle **offerte economiche e temporali**, sulla base della quale la Commissione giudicatrice assegnerà i relativi punteggi alle offerte ammesse in gara [criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio di natura "**Discrezionale (D)**" relativi all'OFFERTA TECNICA e criteri di attribuzione del punteggio di natura "**Quantitativa (Q)**" relativi all'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE].

TABELLA "A" DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Elementi variabili di valutazione di NATURA QUALITATIVA (criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi relativi all'OFFERTA TECNICA) - punteggio totale max. assegnabile: 70 punti , suddivisi come di seguito indicato -					
A	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti max. criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti (D) max. sub-criterio</i>	
A1	MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE MONUMENTALI E DI SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO ⁽¹⁾	35	A1.1	<i>Soluzioni migliorative degli aspetti qualitativi e funzionali dell'edificio (soluzione tecniche per il restauro, finiture, materiali, corpi illuminanti, pavimenti e radiatori) ⁽¹⁾</i>	20
			A1.2	<i>Proposte atte a migliorare le opere impiantistiche e di riqualificazione energetica previste</i>	15
A2	GESTIONE DEL CANTIERE E AMBIENTALE ⁽²⁾	20	A2.1	<i>Miglioramento dell'impatto estetico e tecnico funzionale delle parti esterne dell'allestimento di cantiere ⁽²⁾</i>	10
			A2.2	<i>Misure per ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante ⁽²⁾</i>	10
A3	ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE ⁽³⁾	15	A3.1	<i>Servizio aggiuntivo proposto a titolo gratuito di miglioramento del periodo di garanzia e/o delle caratteristiche delle garanzie ⁽³⁾</i>	15
Totale punteggio max.		70			70
Elementi di NATURA QUANTITATIVA (criteri di attribuzione dei punteggi relativi all'OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE) punteggio totale max. assegnabile: 30 punti , suddivisi come di seguito indicato					
B	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti max. criterio</i>	<i>VALORE posto a base di gara</i>	<i>punti (Q) max. criterio</i>	

B1	RIBASSO PERCENTUALE offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara	10	Importo lavori a base di gara: €. 390.000,00 (al netto dei costi della sicurezza)	10
B2	RIDUZIONE PERCENTUALE offerta sul tempo utile contrattuale di ultimazione dei lavori	20	Durata prevista in contratto per l'esecuzione dei lavori: n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni	20
Totale punteggio max.		30		30

Note alla Tabella "A", relative ai criteri di natura qualitativa [criteri "Discrezionali (D)] di valutazione delle offerte tecniche:

- (1) Si vedano i criteri motivazionali nel seguito indicati [criteri di valutazione di natura "Discrezionale (D)" delle offerte tecniche] relativi al "MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE MONUMENTALI E DI SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO", e a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ammesse in gara e per la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
- (2) Si vedano i criteri motivazionali nel seguito indicati [criteri di valutazione di natura "Discrezionale (D)" delle offerte tecniche] relativi alla "GESTIONE DEL CANTIERE E AMBIENTALE", e a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ammesse in gara e per la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
- (3) Si vedano i criteri motivazionali nel seguito indicati [criteri di valutazione di natura "Discrezionale (D)" delle offerte tecniche] relativi alla "ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE", e a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ammesse in gara e per la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.

Esplorazione dei CRITERI MOTIVAZIONALI degli elementi di valutazione delle OFFERTE TECNICHE
che la Commissione giudicatrice considererà ai fini dell'attribuzione del punteggio

I criteri che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi alle **OFFERTE TECNICHE** [criteri variabili di natura qualitativa e di valutazione delle offerte di natura "**Discrezionale (D)**"], sono riferibili e comparabili ai dati e agli elementi contenuti negli elaborati costituenti il progetto definitivo ed esecutivo posto a base di gara, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di contratto posti a base di gara, rispetto ai quali il concorrente dovrà/potrà descrivere con la propria **offerta tecnica** [da redigere nel rispetto delle modalità indicate nel precedente punto **26.**] le proprie proposte migliorative e le proprie risposte ai bisogni (ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche) espressi dalla Stazione appaltante nella precedente **Tabella "A"**.

Qui di seguito si esplicitano i CRITERI MOTIVAZIONALI riferibili ai vari "criteri" e ai relativi "sub-criteri" di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa [criteri "Discrezionali (D)"] indicati nella precedente **Tabella "A"**.

A1: MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE MONUMENTALI E DI SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO - Criterio di valutazione discrezionale (qualitativo) indicato nella precedente **Tabella "A"**: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **35 punti**.

Sub-criteri e relativi sub-pesi:

A1.1: Soluzioni migliorative degli aspetti qualitativi e funzionali dell'edificio (soluzione tecniche per il restauro, finiture, materiali, corpi illuminanti, pavimenti e radiatori): punteggio max. sub-peso = 20 punti

La Commissione valuterà positivamente proposte che privilegino soluzioni tecnico realizzative e qualitative che valorizzino le caratteristiche storiche dell'edificio.

Il concorrente dovrà elaborare per ogni proposta migliorativa una scheda descrittiva della miglioria, eventualmente integrata con dépliant, schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni e qualsiasi altro materiale ritenuto idoneo all'individuazione della miglioria.

La documentazione integrativa generica non sarà valutata in sede di gara.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **26.**

A1.2: Proposte atte a migliorare le opere impiantistiche e di riqualificazione energetica previste: punteggio max. sub-peso = 15 punti

La Commissione valuterà i seguenti aspetti:

- l'ottimizzazione e l'implementazione della rete impiantistica;
- la scelta delle macchine ed apparecchiature al fine di diminuire i costi di manutenzione e gestione e migliorare l'efficienza energetica;
- il miglioramento del sistema di gestione e controllo al fine di agevolare la supervisione di tutti i parametri termo-igrometrici all'interno delle zone comuni (temperatura e umidità dell'aria, portata dell'aria di ricambio, ecc..), possibilmente anche da remoto.
- la riduzione dei carichi termici estivi anche con l'utilizzo di sistemi motorizzati e automatizzati in funzione della radiazione solare percepita.

Le proposte migliorative saranno valutate, inoltre, alla luce della ridotta invasività degli attraversamenti delle strutture dell'immobile esistente, della compatibilità con il contesto architettonico, della facilità di manutenzione e gestione e della ispezionabilità.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **26**..

A2: GESTIONE DEL CANTIERE E AMBIENTALE - Criterio di valutazione discrezionale (qualitativo) indicato nella precedente **Tabella "A"**: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **20 punti**.

Sub-criteri e relativi sub-pesi:

A2.1: *Miglioramento dell'impatto estetico e tecnico funzionale delle parti esterne dell'allestimento di cantiere:* punteggio max. sub-peso = **10 punti**

Sarà valutata positivamente una soluzione che riesca a mitigare l'impatto estetico e tecnico funzionale sul contesto urbano e sul lato prospiciente la piazza Dante Alighieri, con particolare riferimento alla recinzione e al ponteggio.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **26**..

A2.2: *Misure per ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante:* punteggio max. sub-peso = **10 punti**

Sarà valutata positivamente una soluzione che ottimizzi la periodicità con cui verrà gestito l'allontanamento del materiale di risulta e le misure per migliorare l'impatto sul contesto urbano.

Il concorrente dovrà elaborare una relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale, per la gestione dei rifiuti da cantiere, per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

In particolare, si dovrà descrivere:

- gli accorgimenti per l'attività di demolizione selettiva e di riciclaggio dei rifiuti;
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento, ecc.;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi;
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (es.: lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, ecc.);
- la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **26**..

A3: ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE - Criterio di valutazione discrezionale (qualitativo) indicato nella precedente **Tabella "A"**: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **15 punti**.

A3.1: *Servizio aggiuntivo proposto a titolo gratuito di miglioramento del periodo di garanzia e/o delle caratteristiche delle garanzie*: punteggio attribuibile = **15 punti**

Saranno valutate positivamente proposte di prolungamento del periodo di garanzia delle installazioni eseguite e/o di miglioramento delle caratteristiche di tutela offerte.

Il concorrente, per le garanzie che intende prolungare, deve specificare in una specifica relazione tecnica durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera ed alle procedure di manutenzione.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **26**.

NOTA BENE:

Le proposte migliorative dei concorrenti devono essere formulate alla luce dei principi conservativi della disciplina del restauro, della conformità degli interventi con le Linee Guida emanate dal MIBACT aggiornate alle NTC 2008 e dei principi generali vincolanti che presiedono gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto posto a base di gara.

28.4 Metodo di attribuzione del "coefficiente moltiplicativo" per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione dell'OFFERTA TECNICA cui è assegnato un punteggio "Discrezionale (D)" nella colonna identificata dalla descrizione "*punti (D)*" della **Tabella "A"** riportata nel precedente punto 28.3, secondo i criteri ed i sub-criteri ivi indicati, ogni commissario attribuisce discrezionalmente un *coefficiente moltiplicativo*, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), sulla base del cd. "metodo di **attribuzione discrezionale** dei coefficienti" e a cui farà seguito il calcolo del *coefficiente moltiplicativo definitivo* del punteggio (peso) previsto per ogni *sub-criterio* indicato in detta **Tabella "A"**, mediante la **media** dei tre coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari [si rimanda anche alle **Linee Guida n. 2** di ANAC recanti "**Offerta economicamente più vantaggiosa**", nel testo aggiornato al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con Delibera del Consiglio ANAC n. 424 del 02.05.2018].

A tal fine, quindi, ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un *coefficiente moltiplicativo*, con valore variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), per ogni *sub-criterio* di valutazione indicato nella **Tabella "A"** del precedente punto 28.3, sulla base dei valori compresi tra 0 ed 1 in relazione al "giudizio" espresso da ogni commissario.

Tali valori variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno) sono riportati nella seguente **Tabella "B"** e corrispondono ai diversi livelli di valutazione (di giudizio) del *sub-criterio* in esame dell'offerta tecnica, nella quale viene definita la **scala** dei possibili livelli qualitativi attesi (con grado di giudizio decrescente dall'alto verso il basso) dove al grado più alto corrisponde il valore "1" del coefficiente e al grado più basso corrisponde il valore "0" del coefficiente e per mezzo dei quali sarà attribuito all'elemento di valutazione in esame il relativo punteggio, assicurando in tal modo la trasparenza e la coerenza delle valutazioni effettuate; in tal modo, ogni componente della Commissione giudicatrice, la quale si riunirà in seduta riservata (non aperta ai concorrenti), a sua **discrezione**, ai sensi del capo V, lett. a) della Linea Guida ANAC n. 2/2016, attribuirà a ciascun *sub-criterio* qualitativo da esaminare per ogni offerta tecnica, sulla base del proprio **giudizio discrezionale** basato sulla scala di "rispondenza" delle diverse offerte tecniche in gara, un *coefficiente moltiplicativo* variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), secondo i **gradi di giudizio** indicati nella seguente **Tabella "B"**:

TABELLA "B" dei gradi di giudizio dei sub-criteri di valutazione qualitativa delle offerte tecniche:

GIUDIZIO		COEFF. ASSEGNABILE
eccellente	=	1
ottimo	=	0,9
buono	=	0,8
discreto	=	0,7
sufficiente	=	0,6
non completamente sufficiente	=	0,5

insufficiente	=	0,4
scarso	=	0,2
totalmente inadeguato	=	0

È facoltà residuale della Commissione giudicatrice, al fine di valutare e comparare le offerte tecniche con la migliore ponderazione possibile, richiedere ai concorrenti la presentazione di campioni dei materiali proposti con l'offerta per valutare al meglio l'aspetto estetico, di finitura, funzionale e qualitativo delle lavorazioni da eseguire dall'appaltatore.

28.5 SOGLIA DI SBARRAMENTO dell'offerta tecnica

SOGLIA DI SBARRAMENTO

per le offerte tecniche

- Clausole di esclusione dalla gara delle offerte tecniche -

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** (punteggio minimo da conseguire, pena l'ESCLUSIONE dalla successiva fase di gara nella quale si assegneranno i punteggi alle offerte economiche e temporali) per quelle **offerte tecniche** che non avranno totalizzato, relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa indicati nella **Tabella "A"** del precedente punto 28.3, **almeno 42 (quarantadue) punti**.

L'individuazione di detta **soglia di sbarramento** per le offerte tecniche risulta conforme a quanto indicato da ANAC nelle **Linee Guida n. 2** recanti "**Offerta economicamente più vantaggiosa**", nel testo aggiornato al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con Delibera del Consiglio ANAC n. 424 del 02.05.2018 [paragrafo III "La Ponderazione", 12° capoverso].

Pertanto, solo le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari o superiore a detta **soglia di sbarramento** verranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche e temporali.

Il concorrente, quindi, **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo alla propria offerta tecnica inferiore alla predetta soglia di sbarramento e, di conseguenza, non si procederà all'apertura della sua offerta economica e temporale.

N.B.: con le presenti norme di "*lex specialis*" di gara **si stabilisce**, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo punto 28.7, che sia ai fini della determinazione del punteggio minimo da ottenere con l'offerta tecnica (cd. "soglia di sbarramento" delle offerte tecniche sopra indicato) e sia ai fini della determinazione della soglia di punteggio oltre la quale occorrerà effettuare la valutazione di congruità delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **non si farà riferimento** al **punteggio riparametrato** ottenuto dai concorrenti, in quanto la procedura di riparametrazione delle **offerte tecniche** non trova applicazione al presente appalto.

28.6 Metodo di attribuzione del "*coefficiente moltiplicativo*" per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta temporale (offerta tempo)

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di **10 (dieci) punti**, sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sull'importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso e, quindi, al netto dei costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso) indicato nel precedente punto 8.2 e nella **Tabella "A"** riportata nel precedente punto 28.3 [sezione **B** - rigo **B1**].

All'elemento quantitativo relativo all'offerta economica, cui è assegnabile il punteggio indicato nella colonna identificata dalla descrizione "*punti (Q)*" della citata **Tabella "A"** riportata nel precedente punto 28.3 [sezione **B** - rigo **B1**], è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), calcolato tramite la seguente:

- **formula con "interpolazione lineare"** (da applicare per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte economiche):

$$C_{Ri} = Ri/R_{max}$$

dove:

C_{Ri} = **coefficiente** attribuito al concorrente *i-esimo*

Ri = **ribasso** percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = **ribasso** percentuale dell'offerta più conveniente fra quelle in gara

In base a detta formula matematica con “**interpolazione lineare**” (da applicare alle offerte economiche di ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara) si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 0 (zero)** all’offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, all’offerta senza alcun ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- il coefficiente **pari a 1 (uno)** all’offerta migliore in gara (valore più vantaggioso per la Stazione appaltante) e, quindi, all’offerta che presenta il più alto ribasso percentuale fra le offerte in gara.

All’offerta **TEMPORALE** è attribuibile un punteggio massimo di **20 (venti) punti**, sulla base della riduzione percentuale offerta dal concorrente *i-esimo* con riferimento al tempo utile contrattuale massimo per l’esecuzione dei lavori indicato nella **Tabella “A”** riportata nel precedente punto 28.3 [sezione **B** - rigo **B2**], previsto in **n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni** - La riduzione massima che si può offrire è **pari al 20%** (venti per cento) del tempo utile previsto al precedente punto 9.7.

All’elemento quantitativo relativo all’offerta temporale, cui è assegnabile il punteggio indicato nella colonna identificata dalla descrizione “*punti (Q)*” della citata **Tabella “A”** riportata nel precedente punto 28.3 [sezione **B** - rigo **B1**], è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), calcolato tramite la seguente:

- **formula “bilineare” rispetto la riduzione temporale media** (da applicare per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte temporali):

$$C_{Ti} = Ti/Tmedio$$

dove:

C_{Ti} = **coefficiente** attribuito al concorrente *i-esimo*

Ti = **riduzione** percentuale del tempo utile offerta dal concorrente i-esimo

Tmedio = **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti; per le riduzioni percentuali temporali maggiori o uguali al valore della media aritmetica delle riduzioni stesse (riduzione temporale media), il coefficiente C_{Ti} è assunto pari ad 1 (uno).

Pertanto, in base a detta formula matematica “**bilineare**” (da applicare alle offerte di riduzione percentuale temporale offerta dal concorrente *i-esimo* sul termine di tempo utile a base di gara per l’ultimazione dei lavori) si applicheranno i seguenti criteri:

C_{Ti}	(se Ti < Tmedio)	⇒	Ti/Tmedio
C_{Ti}	(se Ti ≥ Tmedio)	⇒	uguale a 1 (uno)

Pertanto, all’interno del *range* di valori di riduzione percentuale temporale con **Ti < Tmedio** si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 0 (zero)** all’offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, senza alcuna riduzione percentuale temporale offerta dal concorrente;
- il coefficiente **pari al rapporto Ti/Tmedio** all’offerta con riduzione percentuale temporale strettamente minore al valore della **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti (*range* di valori con **Ti < al Tmedio**)

mentre:

all’interno del *range* di valori con **Ti ≥ Tmedio** si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 1 (uno)** a tutte le offerte con un valore di riduzione percentuale temporale che eguagli o sia superiore al valore della **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti (*range* di valori con **Ti ≥ al Tmedio**)

28.7 NON APPLICABILITÀ DELLA RIPARAMETRAZIONE dei punteggi alle offerte tecniche

Nel presente appalto **non è prevista** la procedura di riparametrazione del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’**offerta tecnica**, in conformità alle indicazioni fornite da ANAC nel paragrafo III “La Ponderazione” delle Linee Guida n. 2 approvate con delibera del Consiglio n. 1005 del 21.09.2016 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” (aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 02.05.2018) nel quale si afferma che: “*La Stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla*

riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza." (non è, cioè, prescritta la riparametrazione).

28.8 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche e alle offerte economico-temporali (metodo **AGGREGATIVO COMPENSATORE**)

La Commissione di gara, terminata l'attribuzione dei *coefficienti moltiplicativi* (con valore compreso tra 0 ed 1) dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche, nonché dei punteggi attribuibili alle offerte economiche e temporali, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione delle offerte di natura discrezionale e quantitativa, secondo il metodo **aggregativo compensatore** di seguito esplicitato [secondo il paragrafo VI, punto 1., delle Linee Guida n. 2 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"].

L'attribuzione dei punteggi complessivi ai singoli operatori economici concorrenti avverrà applicando la seguente formula (calcolo effettuato secondo il cd. "**metodo aggregativo compensatore**"):

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente *i-esimo*

C_{ai} = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a", del concorrente *i-esimo*

C_{bi} = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b", del concorrente *i-esimo*

P_a = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a"

P_b = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b"

.....

C_{ni} = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "n", del concorrente *i-esimo*

P_n = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "n".

Come indicato nei precedenti punti 28.1 e 28.4, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente all'**offerta tecnica**, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (con punteggi discrezionali da parte dei commissari) indicati nella **Tabella "A"** riportata nel precedente punto 28.3, i coefficienti moltiplicativi indicati nella **formula** soprariportata relativa al metodo **aggregativo compensatore** saranno determinati attraverso la **media matematica** dei coefficienti stessi, con valore variabile (compreso) tra 0 (zero) ed 1 (uno), determinati discrezionalmente da ciascuno dei tre commissari mediante il criterio indicato nel punto 28.4.

29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE "A", "B" E "C" IN SEDUTE PUBBLICHE E RISERVATE - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Le **sedute pubbliche** di gara saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica **SATER** e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito .

La **1ª seduta pubblica** (svolta anche in modalità telematica attraverso la piattaforma **SATER** ed alla quale le ditte concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma al link) avrà luogo il giorno **13/01/2020** (tredici gennaio duemilaventini), alle **ore 14.00**, presso il Comune di San Leo, sede Ufficio Tecnico comunale, ubicato in frazione di Pietracuta di San Leo, Viale Umberto I, n. 169., nella quale si procederà con l'apertura telematica delle "**Buste A - Documentazione amministrativa**" contenenti la documentazione amministrativa necessaria per valutare l'ammissione alla gara dei concorrenti.

La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta **1ª seduta pubblica** che avverrà anche in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

Tale **1ª seduta pubblica**, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul "profilo di committente" della Stazione appaltante committente (Comune di San Leo) nella sezione , link "" o anche mediante comunicazione portata a conoscenza dei concorrenti tramite il sistema SATER o, residualmente, mediante invio di PEC alle ditte offerenti, con un preavviso di almeno **n. 1 (un) giorno** prima della data fissata.

La data della seduta (o delle sedute) per l'apertura della "**Busta B - Offerta tecnica**" contenente l'offerta tecnica (da svolgere, sempre mediante il sistema SATER, in **seduta pubblica** iniziale per la verifica della completezza della

documentazione trasmessa con l'offerta tecnica e con prosecuzione in **seduta riservata** per la valutazione delle offerte tecniche pervenute e per l'attribuzione dei relativi punteggi), nonché la data della **seduta pubblica** per l'apertura della "**Busta C - Offerta economica e temporale**" contenente l'offerta economica e temporale (ovvero la/le data/e per la ripresa di sedute pubbliche sospese), verranno comunicate con un preavviso di almeno **24 ore (un giorno)**, ai soggetti partecipanti tramite apposita comunicazione inviata utilizzando la **piattaforma SATER** (residualmente, ove occorra, in caso di malfunzionamento ed indisponibilità momentanea del sistema SATER, mediante invio diretto di PEC alle ditte offerenti al di fuori del sistema SATER).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite le modalità sopra indicate (piattaforma SATER e/o PEC), senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.

Nella **1ª SEDUTA PUBBLICA**, il RUP o il Presidente del seggio di gara procederà a:

- a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;
- a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **24.**: in relazione all'esame della documentazione amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine perentorio indicato al precedente punto **24.**, sottopunto 24.3, per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del **PASSoE** o di **PASSoE** irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del **PASSoE** o alla sua regolarizzazione;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare (solo successivamente all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio) il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (e, in particolare, ai sensi del comma 2-bis). Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o, in caso di indisponibilità o malfunzionamento di detto sistema, mediante richiesta diretta (PEC) agli interessati e agli enti preposti che detengono i dati relativi ai concorrenti.

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi di legge (art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), sul **sito internet** (profilo di committente) del Comune di San Leo, sezione , link "".

La **2ª SEDUTA PUBBLICA** di gara (nella quale si procederà a valutare le offerte tecniche inserite informaticamente nelle "**Buste B - Offerta tecnica**" e ad assegnare i relativi punteggi), la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata e comunicata con le stesse modalità sopra indicate, sarà presieduta dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella **2ª SEDUTA PUBBLICA** di gara la Commissione giudicatrice procederà, quindi, per tutti i concorrenti ammessi, a sbloccare la virtuale "**Busta B - Offerta Tecnica**" al solo fine di verificarne la completezza del contenuto rispetto le norme di *lex specialis* del presente Disciplinare di gara e, in particolare, rispetto a quanto previsto nel precedente punto **26.** (tale fase di verifica della completezza delle offerte tecniche avverrà in "**seduta pubblica**" aperta ai legali rappresentanti o ai delegati dei concorrenti con le modalità in precedenza indicate) e, in esito a detta verifica documentale, la Commissione di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni dei concorrenti alla successiva fase di gara nella quale la Commissione procederà, esclusivamente in **forma riservata**, all'esame delle Offerte tecniche e alla loro valutazione con assegnazione dei relativi **punteggi** [le sedute della Commissione giudicatrice nelle quali si valuteranno le offerte tecniche potrebbero essere anche più di una (tecnicamente, si intenderà la continuazione della **2ª seduta di gara in fase riservata**, sospesa e ripresa in sub-sedute svolte in date diverse e successive al fine di completare la valutazione delle offerte tecniche in gara con la relativa

attribuzione dei punteggi alle stesse): per tali sub-sedute non è dovuta alcuna pubblicazione o comunicazione ai concorrenti delle date di svolgimento, dovendo svolgerle esclusivamente in forma riservata].

Al termine della valutazione, in **sedute riservate**, delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice **procederà alla 3° seduta pubblica** di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata e comunicata ai concorrenti con le modalità in precedenza indicate.

Nella **3ª SEDUTA PUBBLICA** di gara la Commissione giudicatrice procederà:

- a comunicare ai concorrenti in gara i **punteggi attribuiti** dalla Commissione giudicatrice stessa alle **offerte tecniche** e, in relazione ai punteggi attribuiti, procedere all'individuazione dei concorrenti ammessi ed (eventualmente) non ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche (saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche e temporali i soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore alla "**soglia di sbarramento**" indicata nel precedente punto 28.5, a cui si rimanda);
- a comunicare al Responsabile del Procedimento (RUP) i nominativi dei concorrenti che non avranno superato detta "soglia di sbarramento", che procederà alle comunicazioni prescritte dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica e temporale dei predetti concorrenti;
- allo sblocco delle **offerte economiche e temporali** virtuali inserite nella "**Busta C - Offerta economia e temporale**" dei soli concorrenti risultati ammessi alla fase finale di gara, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare, all'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e poi per l'offerta temporale, secondo le formule matematiche indicate nel precedente punto **28.**;
- alla formulazione della **graduatoria finale** provvisoria (o definitiva) mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (unico parametro numerico finale, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice) mediante il cd. "**metodo aggregativo-compensatore**", attraverso la somma dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi e quantitativi (in questa fase potrebbe trattarsi di graduatoria finale "provvisoria" essendo, eventualmente, soggette a "**verifica di congruità**", quelle offerte che abbiano ottenuto un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti sia per le offerte tecniche che per le offerte economico-temporali, come di seguito esplicitato);
- all'individuazione (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior offerente individuando come tale chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica; in caso di punteggio complessivo uguale fra due o più concorrenti resterà, cioè, aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica rispetto agli elementi quantitativi dell'offerta economico-temporale;
- solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell'offerta tecnica si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio;
- all'individuazione, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a 3 (tre)**, delle offerte da assoggettare a "**verifica di congruità**" ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto previsto al successivo punto **31.**: in particolare, la procedura delle **verifica di congruità** delle offerte in gara troverà applicazione solo qualora, all'esito delle operazioni di gara, vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche e temporali, **pari o superiori ai quattro quinti (> 4/5)** del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara [nella procedura di verifica della congruità delle offerte si fa salvo quanto disposto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale: "*6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*"); qualora il numero delle offerte ammesse **sia inferiore a 3 (tre)**, questa Stazione appaltante, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala;
- a trasmettere al RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di **verifica/valutazione di congruità** delle offerte; l'eventuale verifica di cui sopra potrà essere svolta dal RUP anche eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice;
- all'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale di gara e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto **32.**;
- In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP [il quale a sua volta procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice] le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o elementi economici in documenti contenuti nelle Buste "A" e "B";
 - mancata separazione dell'offerta temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti la riduzione temporale rispetto al termine utile di tempo posto a base di gara di cui al precedente punto 9.7 in documenti contenuti nelle Buste "A" e "B";
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo offerto e/o il termine offerto per l'ultimazione dei lavori previsti in contratto sono in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 8.2 o rispetto al termine utile di tempo posto a base di gara di cui al precedente punto 9.7.
- In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
- individuata la miglior offerta risultata "**congrua**" non si procederà a verificare nella congruità eventuali ulteriori offerte ammesse alla gara ed inserite nella graduatoria finale.

30. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari [pari a **n. 3 membri**] di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 ANAC del 26.10.2016 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 1007 dell'11.10.2017).

La Stazione appaltante pubblica, sul proprio profilo di committente, nella sezione , link "", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

31. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a 3 (tre)** e qualora all'esito delle operazioni di gara vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche e temporali, **pari o superiore ai quattro quinti (> 4/5)** del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia "anomala", il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che si trovano in dette condizioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta "anomala". Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che si trovano nelle suddette condizioni.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto **32.**

32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante **si riserva** di non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di non procedere alla stipula del contratto nel caso di **insorgenza di ragioni di interesse pubblico**, ovvero di sospendere, interrompere o revocare la procedura di gara, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare alcuna pretesa o diritto al riguardo, ovvero, qualora gli Enti pubblici preposti al rilascio di **autorizzazioni e/o nulla-osta** comunque denominati sul progetto definitivo/esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara esprimano **condizioni di esecuzione** dei lavori che risultino incompatibili, ai sensi delle vigenti norme, con la prosecuzione della procedura di appalto o con l'aggiudicazione dell'appalto o con la stipula del contratto d'appalto (anche in tale ultima eventualità, i concorrenti e/o l'aggiudicatario dell'appalto non potranno vantare alcuna pretesa o diritto al riguardo).

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la **verifica di congruità** delle offerte anomale di cui al precedente punto **31.**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima di dichiarare l'**aggiudicazione** dell'appalto, la Stazione appaltante committente procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*;
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d), del Codice stesso.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, definisce gli atti di **aggiudicazione** dell'appalto dei lavori in oggetto.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro n. 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre n. 30 (trenta) giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'**aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-*bis*, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-*bis* e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-*bis*, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni (cd. periodo di **stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. a), del Codice [tranne nel caso in cui trovi applicazione la norma di cui al comma 10, lettera a), del medesimo art. 32, che deroga dal suddetto termine dilatorio per la stipula del contratto].

La **stipula** del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni o nel diverso termine che il committente avrà stabilito, decorrente dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c-bis*, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta, in originale, la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante committente l'originale della **polizza assicurativa CAR "Contractors All Risk"** da prestare ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ogni successiva variazione alla citata **polizza assicurativa CAR** deve essere comunicata alla Stazione appaltante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le **spese** relative alla **pubblicazione** del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, se ed in quanto dovute in relazione all'importo dei lavori in appalto e alle modalità di pubblicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La Stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il **rimborso rateizzato** delle spese di detta pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto è esclusivamente competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto stesso e in cui si svolgono le prestazioni previste in contratto (Foro di Rimini), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale (non è ammesso il compromesso).

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto in oggetto, o comunque raccolti dal Comune di San Leo a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di San Leo individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di San Leo, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune di San Leo in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di San Leo nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

35. NORME FINALI DI LEX SPECIALIS

La Stazione appaltante sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora si verificassero delle incongruenze e/o inesattezze e/o si presentassero delle contraddizioni fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la procedura aperta e di individuare il soggetto aggiudicatario della gara con il quale andare poi a stipulare il contratto di appalto dei lavori in oggetto (**bando di gara**, presente **disciplinare di gara** e suoi **allegati** da utilizzare dai concorrenti, preferibilmente, per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche) ed il **Capitolato Speciale d'Appalto** e lo **Schema di contratto d'appalto** approvati unitamente al progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara, prevarranno i contenuti di *lex specialis* del bando di gara, del presente disciplinare di gara e dei suoi allegati, fatta comunque salva l'inapplicabilità di questi ultimi in caso di comprovata inapplicabilità della norma di *lex specialis* per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto la normativa vigente applicabile al presente appalto.

In tal caso, gli operatori economici concorrenti, qualora in sede di predisposizione dell'offerta tecnico-economica dovessero rilevare tali incongruenze e/o inesattezze e/o contraddizioni, dovranno applicare il suddetto principio generale, fatta comunque salva la possibilità di presentare a questa Stazione appaltante richieste scritte, con modalità telematica direttamente nel sistema SATER, per l'ottenimento di chiarimenti o risposte a quesiti di carattere generale e di interesse generale per gli operatori economici concorrenti in merito alla procedura di gara in oggetto, così come dettagliatamente indicato nel precedente punto **3.**, sottopunti 3.2, 3.3 e 3.4 a cui si rimanda.

36. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

36.1 **Denominazione ufficiale:** Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna

36.2 **Indirizzo postale:** 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53, tel.: +39 051341501

36.3 **Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:**

36.4 **Termini di presentazione di ricorso:** n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

San Leo, lì 05/11/2019.-

Il Responsabile del Settore Tecnico comunale

Geom. Pierdomenico Gambuti

i NOTE relative al presente DISCIPLINARE DI GARA:

(1) Si rammenta che i **requisiti di ammissione** alla gara devono essere posseduti dai concorrenti alla **data di presentazione dell'offerta** (la fissazione, alla data di presentazione dell'offerta, entro la quale i concorrenti devono possedere i requisiti di ammissione alla gara, è stata a suo tempo confermata dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: in particolare, per i "requisiti di ordine generale" si veda il punto "2. Inquadramento generale", sottopunto "Possesso dei requisiti" della [2-1-2010](#) mentre per i "requisiti di ordine speciale" si veda il punto "2.2 Requisiti speciali di partecipazione" della) e, ovviamente, devono poi essere posseduti dal concorrente aggiudicatario anche alla **data di stipula** del contratto d'appalto.